


B

NORME
TECNICHE DI
ATTUAZIONE



All. 3 D.P.Reg 24 aprile 2018, n. 0111/Pres - B Norme tecniche di attuazione
Aggiornato con la Variante 01/2023





Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Assessorato alle infrastrutture e territorio

Direzione infrastrutture e territorio

Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica

Servizio biodiversità della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Ministero della cultura

Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio V - Tutela del paesaggio

Segretariato regionale del Mic per il Friuli Venezia Giulia

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia

Università degli Studi di Udine

Foto di copertina da sinistra:

Foci dell'Isonzo - Archivio CRAF;

Marano Lagunare novembre 2008 - Antonella Triches;

Panorama dal Castello di Duino - Archivio ERPAC;

Roggia - Stefano Zanin;

**Norme tecniche
di attuazione**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

- Art. 1** Finalità e principi
- Art. 2** Oggetto e struttura
- Art. 3** Contenuti
- Art. 4** Elaborati
- Art. 5** Normativa d'uso
- Art. 6** Valutazione ambientale strategica

CAPO II QUADRO CONOSCITIVO E OBIETTIVI DEL PPR

- Art. 7** Quadro conoscitivo
- Art. 8** Obiettivi del PPR e obiettivi di qualità del paesaggio

CAPO III EFFICACIA, AGGIORNAMENTO E ATTUAZIONE DEL PPR

- Art. 9** Efficacia del PPR per i beni paesaggistici
- Art. 10** Efficacia del PPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici
- Art. 11** Opere pubbliche ricadenti in beni paesaggistici
- Art. 12** Revisione e aggiornamento del PPR
- Art. 13** Conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del PPR
- Art. 14** Conferenza di servizi
- Art. 15** Integrazione del PPR con gli altri strumenti di pianificazione

TITOLO II PARTE STATUTARIA DEL PPR

CAPO I AMBITI DI PAESAGGIO

- Art. 16** Ambiti di paesaggio
- Art. 17** Morfotipi
- Art. 18** Siti Unesco

CAPO II

BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ARTICOLO 136 DEL CODICE

Art. 19 Immobili e aree di notevole interesse pubblico

CAPO III

BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE

Art. 20 Beni paesaggistici tutelati per legge

Art. 21 Territori costieri

Art. 22 Territori contermini ai laghi

Art. 23 Fiumi, torrenti, corsi d'acqua

Art. 24 Corsi d'acqua esclusi

Art. 25 Montagne

Art. 26 Ghiacciai e circhi glaciali

Art. 27 Parchi e riserve naturali nazionali o regionali

Art. 28 Territori coperti da foreste e da boschi

Art. 29 Usi civici

Art. 30 Zone umide

Art. 31 Zone d'interesse archeologico

CAPO IV

AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 143, COMMA 4, DEL CODICE

Art. 32 Aree soggette a tutela ex lege dove non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica

Art. 33 Aree compromesse e degradate

Art. 34 Aree gravemente compromesse e degradate nei beni paesaggistici

Art. 35 Periodo di monitoraggio

Art. 36 Controlli a campione

CAPO V

ULTERIORI CONTESTI

Art. 37 Definizione

Art. 38 Ulteriori contesti riferiti a beni dichiarati di notevole interesse

Art. 39 Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege

Art. 40 Ulteriori contesti riferiti alla rete ecologica

Art. 41 Ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali

Art. 42 Categorie di ulteriori contesti

**TITOLO III
PARTE STRATEGICA DEL PPR**

**CAPO I
LE RETI**

- Art. 43** Rete ecologica
- Art. 44** Rete dei beni culturali
- Art. 45** Rete della mobilità lenta
- Art. 46** Strumenti di attuazione del livello locale della rete e misure incentivanti

**CAPO II
I PAESAGGI**

- Art. 47** Paesaggi rurali storici
- Art. 48** Paesaggio montano
- Art. 49** Paesaggio costiero

**CAPO III
LINEE GUIDA**

- Art. 50** Linee guida

**TITOLO IV
GESTIONE DEL PPR
CAPO I
STRUMENTI DI ATTUAZIONE**

- Art. 51** Accordi
- Art. 52** Contratti di fiume
- Art. 53** Progetti integrati di paesaggio
- Art. 54** Misure incentivanti
- Art. 55** Gestione dei dati (WEB GIS)

**CAPO II
STRUMENTI DI MONITORAGGIO**

- Art. 56** Indicatori di VAS e di Piano

**CAPO III
OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO**

- Art. 57** Osservatorio del paesaggio

**TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 58** Disposizioni di salvaguardia
- Art. 59** Disposizioni transitorie

Art. 60 Disposizioni finali

Art. 61 Efficacia del PPR

Allegato all'articolo 55 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR¹

¹ Modifica apportata con variante 1/2023

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

FINALITA' E CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Art. 1

(Finalità e principi)

1. Il Piano paesaggistico regionale (PPR), con riferimento all'intero territorio regionale, ne riconosce la struttura territoriale, gli aspetti e i caratteri derivanti dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, e definisce gli indirizzi strategici volti alla tutela, alla valorizzazione, al ripristino e alla creazione di paesaggi al fine di orientare e armonizzare le sue trasformazioni.
2. Il PPR è improntato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo, salvaguardia dei caratteri distintivi dei valori identitari del paesaggio e promuove i valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono.
3. Il PPR ha improntato i suoi contenuti agli esiti dei processi partecipativi e si pone come strumento dinamico di conoscenza e governo del paesaggio.
4. Il PPR è redatto in conformità alle disposizioni contenute nella Convenzione europea del paesaggio adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 e ratificata dallo Stato italiano con la legge del 9 gennaio 2006, n. 14 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000*), al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), di seguito denominato Codice, all'articolo 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (*Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*) e in attuazione delle modalità di svolgimento congiunto delle attività volte alla elaborazione del PPR di cui al disciplinare di attuazione del Protocollo di intesa fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito indicato come Ministero o MiC²) e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito indicata come Regione) sottoscritto a Roma il 12 novembre 2013.

Art. 2

(Oggetto e struttura)

1. Il PPR si compone delle seguenti parti e fasi:
 - a) statutaria, che reca i contenuti del Codice e tratta degli ambiti di paesaggio di cui all'articolo 135 del Codice, e dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134;
 - b) strategica, che reca contenuti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice volti a orientare le trasformazioni del paesaggio sulla base dei valori culturali ed ecologici e a integrare il paesaggio nelle altre politiche. La parte strategica si articola in reti, paesaggi strutturali e

² Modifica apportata con variante 1/2023

- linee guida;
- c) gestione, orientata alla definizione degli strumenti di gestione, attuazione e monitoraggio del PPR.
2. Il PPR trova fondamento sul complesso delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo di cui all'articolo 7.

Art. 3
(Contenuti)

1. Il PPR comprende:
- a) la ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
 - b) l'individuazione degli ambiti di paesaggio di cui all'articolo 135 del Codice;
 - c) la definizione di specifiche normative d'uso per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
 - d) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché, a termini dell'articolo 138, comma 1, del Codice, la redazione di specifiche prescrizioni d'uso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice;
 - e) la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui all'articolo 142, comma 1 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice;
 - f) l'individuazione, ai sensi dell'articolo 143, lettera d) del Codice, di ulteriori immobili di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del Codice medesimo, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
 - g) l'individuazione, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera a) del Codice di aree tutelate per legge e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice stesso, nelle quali la realizzazione degli interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del Piano e dello strumento urbanistico comunale;
 - h) l'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice;
 - i) l'individuazione, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e) del Codice, di ulteriori contesti diversi da quelli indicati all'articolo 134 del Codice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
 - j) la ricognizione dei beni culturali tutelati ai sensi della parte II del Codice limitatamente ai provvedimenti emessi dal Ministero competente e che connotano significativamente il paesaggio.

Art. 4
(Elaborati)

1. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) **Relazione generale**
 - b) **Norme Tecniche di Attuazione**
Allegati:
 1. Schede delle zone di interesse archeologico tutelate per legge e “ulteriori contesti” espressivi del paesaggio archeologico
 2. Abaco dei Morfotipi
 3. Abaco delle aree compromesse e degradate
 4. Schede dei Poli di alto valore simbolico
 5. Schede dei Siti inclusi nella lista del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco
 - c) **Schede degli Ambiti di Paesaggio**
AP 1 – Carnia
AP 2 – Val Canale, Canal del Ferro, Val Resia
AP 3 – Alte valli occidentali
AP 4 – Pedemontana occidentale;
AP 5 – Anfiteatro morenico;
AP 6 – Valli orientali e Collio;
AP 7 – Alta pianura pordenonese;
AP 8 - Alta pianura friulana e isontina;
AP 9 – Bassa pianura pordenonese;
AP 10 –Bassa pianura friulana e isontina;
AP 11 – Carso e costiera orientale;
AP 12 – Laguna e costa
 - d) **Beni paesaggistici e ulteriori contesti**
Relazione metodologica.
Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico con l’individuazione degli “ulteriori contesti”
Schede delle aree tutelate per legge
 - e) **Reti strategiche:**
 1. Scheda della Rete Ecologica
Allegati:
 - a) Cartografia 1:150.000
RE1 - Carta usi del suolo della RER
RE2 - Carta delle barriere infrastrutturali della RER
RE3 - Carta della densità degli ambienti naturali della RER
RE4 - Cartografia della RER
 2. Scheda della Rete dei Beni culturali
Allegati:
 - a) Schede dei Beni culturali di Livello 3
 - b) Cartografia 1:150.000

BC1 – Carta della Rete dei Beni culturali

3. Scheda della Rete della Mobilità Lenta

Allegati:

a) Cartografia 1: 50.000 e 1:150.000

ML1 - La Rete regionale della mobilità. Stato di fatto 1:150.000

ML2 -Il sistema regionale della Mobilità lenta. Carta di progetto 1:150.000

ML3÷ ML13 Diretrrici1:50.000

g) Vademecum

- per l'individuazione delle zone "A" e "B" al 6 settembre 1985

- per l'individuazione della Rete ecologica alla scala locale

h) Elaborati cartografici

Analisi e interpretazione

- A1 - carta dei caratteri idro-geo-morfologici 1:150.000;

- A2 - carta dei caratteri ecosistemici, ambientali e agrorurali1:150.000;

- A3 - carta delle infrastrutture viarie e della mobilità lenta 1: 150.000;

- A4 - carta della partecipazione 1:150.000;

- A5 - carta degli ecotopi1:150.000;

- A6 - carta delle aree compromesse e degradate 1:150.000;

- A7 - carta delle dinamiche dei morfotipiagrorurali1:150.000;

- A8 - carta delle permanenze del sistema insediativo (morfotipiinsediativi) 1:150.000;

- A9 - carta delle previsioni della viabilità di primo livello 1:150.000;

Piano

- da P1 a P6 - carta Beni paesaggistici e ulteriori contesti 1:50.000;

- da PS1 a PS6 - carta Parte strategica - Reti 1:50.000

i) Rapporto ambientale di VAS e sintesi non tecnica

l) Indicatori di piano

2. Gli elaborati cartografici del PPR si basano su strati informativi in formato digitale. Attraverso tali strati è possibile costruire ulteriori strumenti di consultazione per il PPR dando così diretto accesso alla Banca dati di Piano e ai dati in essa contenuti. Gli strati informativi digitali sono il riferimento per la contestualizzazione geografica e geometrica degli obiettivi e dei contenuti del PPR e costituiscono lo strumento condiviso attraverso il quale avviene l'interazione tra Regione e altri Enti territoriali durante la discussione e l'eventuale revisione delle indicazioni di Piano. L'interscambio degli strati informativi della Banca dati di piano avviene secondo i metodi di cui all'articolo 55.

Art. 5

(Normativa d'uso)

1. La normativa d'uso del PPR si articola in:
- a) indirizzi e direttive, per tutto il territorio regionale;
 - b) prescrizioni d'uso, per i beni paesaggistici;
 - c) misure di salvaguardia e di utilizzazione, per gli ulteriori contesti;

- d) linee guida.
2. Gli indirizzi indicano i criteri per l'integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio, rivolti alla pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale. Sono recepiti secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal PPR, tenendo anche conto degli esiti dei processi partecipativi; al di fuori dei beni paesaggistici il loro recepimento esprime le scelte dell'ente territoriale.
 3. Le direttive definiscono modi e condizioni idonei a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPR negli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione. L'ente territoriale, al di fuori dei beni paesaggistici, esercita una motivata discrezionalità nelle modalità del loro recepimento, in coerenza con gli obiettivi individuati dal PPR, tenendo anche conto degli esiti dei processi partecipativi.
 4. Le prescrizioni d'uso riguardano i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice e sono volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione. L'elencazione degli interventi in esse contenuta non è esaustiva ma declina gli interventi non ammissibili ovvero quelli ammissibili a determinate condizioni; declina altresì gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica in applicazione degli articoli 143, comma 4, e 149 del Codice.
 5. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione attengono agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143 comma 1, lettera e) del Codice, e sono volte ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto. I Comuni adeguano o conformano i propri strumenti urbanistici alle misure di salvaguardia e utilizzazione nei termini di cui all'articolo 13.
 6. Le linee guida orientano attività e interventi di trasformazione territoriale che possono modificare in maniera significativa il paesaggio.

Art. 6

(Valutazione ambientale strategica)

1. La valutazione ambientale strategica (VAS) del PPR è un processo fondamentale per il perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, nonché per la valutazione degli effetti dell'attuazione del PPR sull'ambiente.
2. Il processo di VAS continua dopo l'entrata in vigore del PPR attraverso il monitoraggio degli effetti del PPR sull'ambiente, secondo le indicazioni contenute nel Rapporto ambientale.

CAPO II

QUADRO CONOSCITIVO E OBIETTIVI DEL PPR

Art. 7

(Quadro conoscitivo)

1. Il Quadro Conoscitivo del PPR viene conservato nella Banca dati di Piano ed è costituito dal complesso delle informazioni per l'organica restituzione e valutazione dello stato del territorio, della sua qualità e dei suoi valori culturali e paesaggistici, nonché dei processi evolutivi che lo

caratterizzano; esso è il riferimento indispensabile per la contestualizzazione degli obiettivi e dei contenuti del PPR stesso.

2. L'integrazione, l'aggiornamento e la revisione del Quadro Conoscitivo che competono alla copianificazione Stato – Regione, avviene ai sensi dell'articolo 12, anche su segnalazione degli Enti territoriali e di altri soggetti pubblici e privati interessati.
3. Le amministrazioni pubbliche territoriali concorrono con proprie proposte alla integrazione e all'aggiornamento del quadro conoscitivo delle aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del Codice, in sede di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici territoriali al PPR.
4. Gli Enti territoriali propongono l'integrazione e l'aggiornamento degli strati informativi dei beni e degli ulteriori valori indicati nel PPR, attinenti la rete ecologica, la rete dei beni culturali e la rete della mobilità lenta. Tali proposte sono considerate in sede di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici al PPR per l'inserimento nella Banca dati di Piano, secondo i metodi previsti dall'articolo 55 delle presenti norme.
5. È fatta salva la competenza esclusiva del MiC³ per i beni culturali ai sensi della Parte II del Codice.

Art. 8

(Obiettivi del PPR e obiettivi di qualità del paesaggio)

1. La normativa del PPR, in funzione del livello di integrità, di permanenza e rilevanza dei valori paesaggistici riconosciuti al territorio riportati specificatamente nelle schede d'ambito di cui al Titolo I - Capo I, nella normativa delle singole dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui al Titolo II - Capo II e nella normativa di cui al Titolo II - Capo III per i beni paesaggistici di cui all'articolo 142 del Codice, individua gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio da attribuire a ciascuno di essi e all'intero territorio considerato.
2. Gli obiettivi della parte statutaria del PPR sono:
 - a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;
 - b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
 - c) riqualificare le aree compromesse o degradate;
 - d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;
 - e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.
3. Gli obiettivi della parte strategica del PPR sono:
 - a) mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento della identità;
 - b) individuare, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli

³ Modifica apportata con variante 1/2023

- insediamenti e le aree rurali per uno sviluppo di qualità della regione;
- c) contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici;
 - d) perseguire la strategia di “consumo zero” del suolo;
 - e) conservare la diversità paesaggistica contrastando la tendenza all’omologazione dei paesaggi;
 - f) tutelare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le reti e le connessioni strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere;
 - g) indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla inclusione del paesaggio nelle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali.
4. Gli obiettivi di qualità paesaggistica afferiscono alla salvaguardia, alla conservazione, al governo delle trasformazioni e alla realizzazione di nuovi paesaggi, attuati con strategie coerenti con i caratteri identitari dei luoghi.
5. Gli obiettivi di qualità paesaggistica, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera i) del Codice, sono declinati nelle “Schede degli Ambiti di paesaggio”, nell’“Abaco dei morfotipi” e nell’“Abaco delle aree compromesse e degradate”.

CAPO III

EFFICACIA, AGGIORNAMENTO E ATTUAZIONE DEL PPR

Art. 9

(Efficacia del PPR per i beni paesaggistici)

1. La disciplina specifica di cui al Titolo II Capo II delle presenti norme, parte statutaria, si applica agli immobili e aree sottoposti a vincolo paesaggistico con provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 136 e 157 del Codice.
2. Alle aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del Codice si applica la disciplina di cui al Titolo II Capo III, parte statutaria.
3. Gli indirizzi e le direttive definiti dalla disciplina specifica richiamata ai commi 1 e 2 sono recepiti dagli Enti territoriali, in coerenza con gli obiettivi individuati dal PPR; a far data dall’approvazione del PPR, sono immediatamente cogenti ai fini dell’adeguamento o della conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del PPR medesimo.
4. Le prescrizioni d’uso definite dalla disciplina specifica richiamata ai commi 1 e 2 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti e, a far data dall’approvazione del PPR e, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 58, sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione territoriale o di programmazione.
5. Sono fatte salve le eventuali norme più restrittive contenute negli atti di pianificazione territoriale se coerenti con gli obiettivi di tutela individuati dal PPR.
6. La cartografia del PPR riferita ai beni di cui ai commi 1 e 2 assume valore prescrittivo per l’applicazione della normativa d’uso; in caso di incoerenza tra le previsioni normative e la cartografia prevalgono le prime.

Art. 10

(Efficacia del PPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici)

1. Nelle parti del territorio non interessate dai beni paesaggistici di cui all'articolo 9, gli strumenti di pianificazione, di programmazione e di regolamentazione della Regione, degli Enti locali e degli altri soggetti interessati dal presente PPR sopra indicati attuano gli indirizzi e le direttive del PPR con motivata discrezionalità, in coerenza con le finalità e gli obiettivi individuati dal PPR, tenendo anche conto degli esiti dei processi partecipativi e delle specifiche realtà locali.
2. Nelle aree di cui al comma 1, gli approfondimenti per le scelte operate con gli strumenti di pianificazione, di programmazione e di regolamentazione concorrono all'implementazione del quadro conoscitivo del PPR.

Art. 11

(Opere pubbliche ricadenti in beni paesaggistici)

1. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico ricadenti in beni paesaggistici possono essere rilasciate le autorizzazioni paesaggistiche o atti equivalenti anche in deroga alla disciplina del PPR, previo parere favorevole vincolante emesso dai competenti organi ministeriali sulla base di preventiva istruttoria dell'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 146, comma 7, del Codice. L'autorizzazione deve comunque contenere le valutazioni sulla compatibilità dell'opera o dell'intervento pubblico con gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PPR per il bene paesaggistico interessato dalle trasformazioni.
2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni prevalenti sulle disposizioni individuate dal PPR in quanto dirette alla tutela della pubblica incolumità. Sono comunque consentiti gli interventi determinati da cause imprevedibili e di forza maggiore a condizione che le opere previste siano di assoluta necessità e non siano altrimenti localizzabili, previo parere favorevole e vincolante emesso dai competenti organi del Ministero, sulla base di preventiva istruttoria dell'amministrazione competente, ai sensi del citato articolo 146, comma 7, del Codice. Terminati i motivi di forza maggiore, devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero adeguati interventi di riqualificazione per il recupero dello stato dei luoghi.

Art. 12

(Revisione e aggiornamento del PPR)

1. Il PPR, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Codice, è soggetto a revisione previa integrazione del Disciplinare di attuazione del Protocollo di intesa fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sottoscritto a Roma il 12 novembre 2013, con riferimento:
 - a) all'esigenza di modifica degli obiettivi del PPR o degli obiettivi di qualità paesaggistica riferita ad un ambito di paesaggio;
 - b) all'esigenza di modifica della parte statutaria del PPR.

2. Il PPR è altresì soggetto ad aggiornamento, da effettuarsi tramite attività svolta congiuntamente tra il Ministero e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, previa convocazione di un tavolo tecnico paritetico composto dai rappresentanti della Regione e, per il Ministero, dai competenti uffici territoriali e centrali, per l'avvio della quale non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1, con riferimento:
- a) alla ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti rappresentati nell'elaborato cartografico "Beni paesaggistici e ulteriori contesti " 1: 50.000 del PPR nonché i relativi strati informativi;
 - b) alle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico disposte ai sensi dell'articolo 141 bis del Codice, di cui all'articolo 19, comma 5;
 - c) all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 del Codice;
 - d) alla ricognizione dei beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice e ai Siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'umanità dell'Unesco;
 - e) all'adeguamento degli indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso riguardanti le aree tutelate per legge, strettamente necessario in relazione a diverse disposizioni statali o regionali di settore successivamente intervenute o al mutato livello di conoscenza tecnico-scientifico;
 - f) al recepimento delle precisazioni effettuate dagli Ente territoriale in sede di adeguamento o conformazione dei loro strumenti urbanistici generali e attuativi alle previsioni del PPR, ai sensi degli articoli 13 e 14, che riguardano, esclusivamente, una diversa georeferenziazione delle basi catastali, maggior dettaglio della base cartografica di riferimento o dell'individuazione del riferimento cartografico utilizzato per la perimetrazione dei beni paesaggistici, tenuto conto dello stato dei luoghi;
 - g) alle linee-guida di cui all'articolo 50⁴;
 - h) agli indicatori di PPR e di VAS di cui all'articolo 56.
3. Per le revisioni che attengono alla parte strategica del PPR non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 13

(Adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del PPR)

1. I Comuni adeguano o conformano i propri strumenti urbanistici generali (strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale) alle previsioni del PPR entro due anni dalla sua entrata in vigore, in coerenza con i termini previsti dall'articolo 145, comma 4, del Codice, con le procedure di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (*Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*) alle quali la Regione assicura la partecipazione dei competenti organi del Ministero con le modalità di cui al successivo articolo 14.⁵
2. Soppresso⁶
3. In attesa dell'emanazione della legge regionale che disciplini i contenuti e le procedure della

⁴ Modifica apportata con variante 1/2023

⁵ Modifica apportata con variante 1/2023

⁶ Soppressione apportata con variante 1/2023

pianificazione territoriale di livello sovracomunale ⁷, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, i Comuni, i cui strumenti urbanistici generali non siano stati adeguati o conformati al PPR, procedono comunque alla redazione di nuovi piani urbanistici generali o loro varianti solo se contenenti contestualmente l'adeguamento o la conformazione al PPR con i contenuti e le modalità di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 e del D.Preg 11 ottobre 2022, n. 126/Pres (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale).⁸
5. Per le varianti che non interessano beni paesaggistici non trova applicazione la disciplina di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto all'articolo 10 e dal D.Preg 11 ottobre 2022, n. 126/Pres.⁹
6. Gli strumenti urbanistici attuativi, le loro varianti e le varianti agli strumenti urbanistici generali, ivi compresi quelli derivanti da accordi di programma, all'interno dei quali ricadono beni paesaggistici, sono approvati solo se adeguati o conformi al PPR, sempre assicurando la partecipazione degli organi ministeriali competenti alle procedure di adeguamento o conformazione al PPR. Qualora l'adeguamento degli strumenti urbanistici attuativi e delle loro varianti si ponga in contrasto con lo strumento urbanistico generale, i medesimi possono essere approvati previo adeguamento al PPR della variante puntuale allo strumento urbanistico generale¹⁰.
7. L'Ente territoriale competente redige la proposta di conformazione dello strumento urbanistico di cui al comma 4 e convoca una conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*), disciplinata dall'articolo 14.¹¹
8. Gli Enti parco conformano i propri piani di conservazione e sviluppo al PPR entro due anni dalla sua entrata in vigore e con le procedure di cui al comma 7 del presente articolo.¹²

Art. 14

(Conferenza di servizi)

1. Alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, partecipano i competenti organi del Ministero e la Regione. L'Ente proponente può invitare altresì le pubbliche amministrazioni che ritiene necessarie in relazione ai contenuti dello strumento urbanistico generale di conformazione al PPR¹³. Al fine di accertare se la proposta dell'ente vada sottoposta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (*Norme in materia*

⁷ Modifica apportata con variante 1/2023

⁸ Modifica apportata con variante 1/2023

⁹ Modifica apportata con variante 1/2023

¹⁰ Modifica apportata con variante 1/2023

¹¹ Modifica apportata con variante 1/2023

¹² Modifica apportata con variante 1/2023

¹³ Modifica apportata con variante 1/2023

ambientale), a un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) o a una verifica di assoggettabilità a VAS, possono essere acquisiti nella conferenza di servizi i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale.

2. Il parere del Ministero, espresso in conferenza di servizi o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante in merito ai beni paesaggistici, in applicazione dell'articolo 145, comma 5, del Codice.
3. I lavori della conferenza di servizi devono concludersi entro il termine di 90 giorni. La conferenza di servizi può convocare in audizione i portatori di interessi diffusi.
4. Qualora la conferenza di servizi non ritenga la proposta conforme al PPR, il verbale conclusivo dei lavori della conferenza evidenzia le diverse posizioni espresse in quella sede. In tal caso, l'Ente proponente presenta una nuova proposta di conformazione dello strumento urbanistico generale al PPR che tiene conto di quanto evidenziato nel predetto verbale.¹⁴
5. Entro il termine di 60 giorni dalla eventuale pronuncia favorevole, anche con prescrizioni, della Conferenza di Servizi, l'Ente proponente adotta lo strumento urbanistico generale, secondo la normativa urbanistica vigente, adeguandolo alle eventuali prescrizioni.
6. In caso di dissenso espresso dal competente organo del Ministero in sede di conferenza di servizi, lo strumento urbanistico eventualmente adottato e approvato non produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.
7. In caso di mancata partecipazione dei competenti organi del Ministero alla conferenza di servizi, la Regione trasmette agli stessi gli esiti della conferenza, richiedendo la positiva verifica dell'avvenuta conformazione¹⁵ degli strumenti urbanistici, da esprimere entro il termine perentorio di 30 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.
8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 6, la partecipazione dei competenti organi del Ministero al procedimento di adeguamento alle previsioni del PPR degli strumenti urbanistici attuativi, delle loro varianti e delle varianti agli strumenti urbanistici generali non sostanziali, ivi compresi quelli derivanti da accordi di programma, e in generale degli strumenti di cui all'articolo 57 quater, comma 4, della legge regionale 5/2007 è assicurata dall'acquisizione del parere del competente organo ministeriale, da esprimere entro il termine perentorio di 90 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e, nel caso di strumenti approvati successivamente alla conformazione, conferma gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.¹⁶

Art. 15

(Integrazione del PPR con gli altri strumenti di pianificazione)

1. Tutti gli strumenti di pianificazione di settore con effetti sul paesaggio assicurano coerenza agli obiettivi di qualità, agli indirizzi e direttive del PPR ai sensi e per gli effetti dell'articolo 145 del Codice.
2. Si osservano le disposizioni procedurali previste dalla specifica normativa di settore e dal

¹⁴ Modifica apportata con variante 1/2023

¹⁵ Modifica apportata con variante 1/2023

¹⁶ Modifiche apportate con variante 1/2023

D.Preg 11 ottobre 2022, n. 126/Pres.¹⁷

3. In ogni caso, tutte le disposizioni del PPR riguardanti beni paesaggistici prevalgono sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in ogni altro strumento di pianificazione.

TITOLO II PARTE STATUTARIA DEL PPR

CAPO I AMBITI DI PAESAGGIO

Art.16 *(Ambiti di paesaggio)*

1. Il territorio regionale è articolato, ai sensi dell'articolo 135 del Codice, nei seguenti dodici Ambiti di paesaggio:
AP 1 – Carnia
AP 2 – Val Canale – Canal del Ferro – Val Resia
AP 3 – Alte Valli Occidentali
AP 4 – Pedemontana Occidentale
AP 5 – Anfiteatro morenico
AP 6 – Valli Orientali e Collio
AP 7 – Alta pianura pordenonese
AP 8 – Alta pianura friulana ed isontina
AP 9 – Bassa pianura pordenonese
AP 10 – Bassa pianura friulana ed isontina
AP 11 – Carso e costiera orientale
AP 12 – Laguna e costa
2. Gli ambiti di paesaggio sono individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori, quali:
 - a) I fenomeni di territorializzazione affermati nella storia di cui permangono i segni
 - b) I caratteri dell'assetto idro-geomorfologico
 - c) I caratteri ambientali ed ecosistemici
 - d) Le figure territoriali di aggregazione dei morfotipi
 - e) Gli aspetti identitari e storico culturali
 - f) L'articolazione amministrativa del territorio e i relativi aspetti gestionali.
3. A ciascun ambito corrisponde la scheda con la relativa cartografia in scala 1:150.000.
4. Ciascuna scheda d'ambito individua, ai sensi dell'articolo 135, commi 2, 3 e 4 del Codice, le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito di riferimento, gli obiettivi di qualità paesaggistica e la disciplina d'uso ed è composta da quattro sezioni:
 - a) Descrizione dell'ambito
 - b) Interpretazione strutturale

¹⁷ Modifica apportata con variante 1/2023

- c) Obiettivi di qualità paesaggistica
 - d) Disciplina d'uso
5. Le sezioni a) e b) di cui al comma 4 individuano gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le specifiche caratteristiche di ciascun ambito e riconoscono i conseguenti valori paesaggistici, le criticità e le forme dei luoghi riconducibili a morfotipi. La sezione c) di cui al comma 4 riporta gli obiettivi di qualità paesaggistica ricavati dalle sezioni a) e b), coerenti con gli obiettivi strategici del PPR. La disciplina d'uso di cui alla lettera d), articolata in indirizzi e direttive, è riferita all'intero ambito, agli ecotopi di cui all'articolo 43 o ai morfotipi riconosciuti all'interno dello stesso.
6. Gli strumenti urbanistici generali e di pianificazione di settore approfondiscono le analisi contenute nelle schede di ambito relativamente al territorio di riferimento e specificano, in coerenza con gli obiettivi di qualità e in conformità alla disciplina d'uso, le azioni e i progetti necessari all'attuazione del PPR.

Art. 17 *(Morfotipi)*

1. Per morfotipo si intende la forma di un luogo o di una porzione di territorio come risulta dall'interazione di fattori naturali e antropici caratterizzanti la sua identità e tipizzabile o riconoscibile in diversi contesti.
2. I morfotipi sono individuati in:
 - Tipi insediativi**
"tessuti storici"
 - a) Insediamenti storici originari "compatti" e "lineari"
 - b) Insediamenti di fondazione (storico-contemporanei)
 - c) Insediamenti fortificati / difesi
"tessuti contemporanei"
 - d) Insediamenti compatti ad alta densità
 - e) Insediamenti compatti a bassa densità
 - f) Insediamenti commerciali polarizzati
 - g) Insediamenti produttivi e logistici
 - h) Insediamenti commerciali e produttivi lineari – strade mercato
 - Tipi agro-rurali (compresa la componente edilizia /insediativa ad essi riferita)**
 - i) Insediamenti rurali di pianura e loro pertinenze
 - j) Insediamenti lineari di fondovalle
 - k) Insediamenti di dorsale o di versante
 - l) Riordini fondiari
 - m) Bonifiche
 - n) Mosaici delle colture legnose di pianura
 - o) Mosaici colturali della vite e del bosco di collina
 - p) Terrazzamenti
 - q) Mosaici agrari periurbani
 - r) Mosaici agrari a campi chiusi

- s) Magredi /terre magre
 - t) Prati pascoli e sistemi dell'alpeggio
 - u) Valli da pesca
3. La definizione dei singoli morfotipi è contenuta nell'Allegato alle presenti norme "Abaco dei Morfotipi".
 4. Nelle schede di ambito di paesaggio sono riconosciuti e localizzati i morfotipi di cui al comma 2 propri dell'ambito, nonché eventuali varianti. Gli strumenti urbanistici generali approfondiscono e specificano i morfotipi individuati nella scheda di ambito di paesaggio, possono riconoscere luoghi e porzioni di territorio che sono riconducibili sotto più di un morfotipo ed effettuano una ricognizione e delimitazione degli ulteriori insediamenti e dei tessuti agro-rurali espressivi di detti morfotipi.
 5. Qualora sia riscontrato uno scostamento fra le informazioni contenute nel quadro conoscitivo e il territorio, il quadro conoscitivo è integrato e implementato con riferimento alla numerazione e tipologia dei morfotipi.

Art.18

(Siti UNESCO)

1. Il PPR recepisce quali "ulteriori contesti" ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e) del Codice, i seguenti siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO o per i quali è stata avanzata richiesta di inserimento:
 - a) Aquileia – L'Area Archeologica e la Basilica Patriarcale (1998)
 - b) Dolomiti Friulane e d'Oltre Piave (2009)
 - c) Palù di Livenza – Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino (2011)
 - d) Cividale – I Longobardi in Italia. I luoghi del Potere (568-774 D.C.) (2011)
 - e) Palmanova – Opere di difesa veneziane fra il XV ed il XVII Secolo.
2. I siti inseriti nella lista di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono descritti nell'Allegato alle presenti norme "Schede dei Siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'umanità dell'Unesco" che ne individua le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti, ai sensi dell'articolo 135, comma 4, lettera d) del Codice.
3. Ogni scheda comprende la descrizione e sintesi interpretativa (SWOT), che riguarda le aree core e tampone e ogni elemento territoriale connesso alle medesime, nonché la relativa normativa d'uso, tenuto conto dei piani di gestione e di azione del sito UNESCO.

CAPO II

BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ARTICOLO 136 DEL CODICE

Art. 19

(Immobili e aree di notevole interesse pubblico)

1. Il PPR individua gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 134, comma 1, lettera a), e 157 del Codice e ne determina le specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice.

2. I beni paesaggistici di cui al comma 1 sono individuati e delimitati nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2. I seguenti immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico sono rappresentati e disciplinati nelle "Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico":
- a) Comune di Aquileia. Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione 30 aprile 1955, notificato al sig. Ritter de Zahony barone Guglielmo. *Parco de Ritter*.
 - b) Comune di Aquileia. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1966 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone Centenara, San Marco e area limitrofa nella frazione Belvedere in comune di Aquileia) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 185 del 27 luglio 1966. *Zone Centenara, San Marco e area limitrofa nella frazione Belvedere*.
 - c) Comune di Artegna. Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 21 giugno 1975 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Artegna), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 22 luglio 1975. *Colle di San Martino e della zona circostante*.
 - d) Comuni di Buttrio, Povoletto, Premariacco, Remanzacco.
 - Deliberazione della Giunta regionale del 19 giugno 1991, n.2756 (Legge 29.06.1939, n.1497. Inclusioni negli elenchi di cui ai punti 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 1497/39 dei territori attraversati dalla Roggia Cividina nei comuni di Povoletto, Remanzacco, Premariacco e Buttrio);
 - Deliberazione della Giunta regionale del 6 febbraio 1992, n.390 (Legge 29.06.1939, n.1497. Legge regionale 13.05.1988, n.29. Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Roggia Cividina attraversante i Comuni di Povoletto, Remanzacco, Premariacco, Buttrio) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n.39 del 25 marzo 1992;
 - e) Comuni di Chions e San Vito al Tagliamento. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione 20 settembre 1974 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di Chions e San Vito al Tagliamento), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.298 del 15 novembre 1974. *Zona delle Risorgive*.
 - f) Comuni di Cividale, San Pietro al Natisone e Premariacco. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici del 1 luglio 1955 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del fiume Natisone, nel tratto che va dall'abitato del Comune di San Pietro al Natisone a quello di Premariacco, site nell'ambito dei Comuni di San Pietro al Natisone, Cividale e Premariacco), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 2 agosto 1955. *Sponde del fiume Natisone*.
 - g) Comune di Comeglians. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 6 ottobre 1952 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico del colle San Giorgio sito nell'ambito del comune di Comeglians), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 1952. *Colle San Giorgio*.
 - h) Comune di Duino Aurisina.
 - Regio Decreto 25 luglio 1922 n. 1289, pubblicato in B.U. del Ministero dell'Edilizia Pubblica Vol. II n. 44 del 2 novembre 1922 pag. 2050. *Zona fra le polle del Timavo e la sovrastante montagna dell'Hermada*.

- Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali d'insieme sottoposte a tutela). *Elenco delle bellezze naturali d'insieme di zone comprese nel Comune di Duino Aurisina di cui al comma 2, lettera c): sorgenti del Timavo, abitati di Duino e Aurisina, Conca di Sistiana*
- Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 dicembre 1971, (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Duino Aurisina), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 30 maggio 1972. *Villaggi di Prepotto, Slivia e San Pelagio*
- Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro per la marina mercantile del 29 maggio 1981, (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Duino Aurisina), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 18 agosto 1981. *Zona costiera in comune di Duino-Aurisina*
- i) Comune di Fagagna. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 20 aprile 1955 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della collina detta del Cardinale, sita nell'ambito del Comune di Fagagna), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1955. *Collina detta del Cardinale.*
- j) Comune di Gorizia. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 6 marzo 1962 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del fiume Isonzo nel Comune di Gorizia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 28 marzo 1962. *Sponde del fiume Isonzo.*
- k) Comune di Gradisca d'Isonzo. Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 14 aprile 1950, notificato al Sindaco del Comune di Gradisca d'Isonzo. *Parco pubblico ed il "Mercaduzzo";*
- l) Comuni di Monfalcone e Doberdò del Lago. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 7 gennaio 1959 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a nord del Lisert, sita nell'ambito dei comuni di Monfalcone e Doberdò del Lago (Gorizia)), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1959. *Zona a nord del Lisert;*
- m) Comune di Monrupino.
 - Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali d'insieme sottoposte a tutela). *Elenco delle bellezze naturali d'insieme di zone comprese nel Comune di Monrupino di cui comma 2, lettera b: Monrupino, colle e chiesa; Strada antica, con le scarpate, che va dalla località "Poklon" sino alla chiesa; Strada antica, con le scarpate, che va dalla frazione di Zolla fino alla chiesa; Strada vecchia, Ferneti-Zolla, testè sistemata Cappelletta vecchia sita nella borgata di Ferneti; Strada vecchia che va dalla località "Poklon" alla frazione di Zolla sotto il colle della chiesa di Monrupino;*
 - Decreto del Ministro per la pubblica istruzione 17 dicembre 1971 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Monrupino), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 31 maggio 1972. *Zona del Comune di Monrupino comprendente anche i Villaggi di Monrupino, Zolla e Rupingrande;*
- n) Comune di Moruzzo. Deliberazione della Giunta regionale del 19 aprile 1991, n. 1569 (Legge 29 giugno 1939, n.1497. Legge regionale 13 maggio 1988, n.29. Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Borgo di Santa Margherita del Gruagno in Comune di Moruzzo), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 66 del 21 maggio 1991.

Borgo di Santa Margherita del Gruagno;

- o) Comune di Muggia.
- Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali d'insieme sottoposte a tutela). Elenco delle bellezze naturali d'insieme di zone comprese nel Comune di Muggia di cui comma 2, lettera e): Strada costiera dai punti di Stramare-Muggia-S. Rocco (omessi i cantieri)-Punta Rocco-Punta Sottile (omesso il Lazzaretto) fino al confine di Punta Grossa; la Riva di Muggia città; il Mandracchio di Muggia; il Castello; Piazza Guglielmo Marconi; Colle di S. Francesco; Collina di Muggia Vecchia; Strada da Muggia a Muggia Vecchia partendo dal Castello; Monte S. Michele.
 - Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 1994, n. 963 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone in Comune di Muggia, situate lungo la strada costiera e la strada da Muggia a Muggia Vecchia ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e comma 4 della legge 1497/1939), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 1994. *Zone in Comune di Muggia, situate lungo la strada costiera e la strada da Muggia a Muggia Vecchia;*
- p) Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle. Deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 1991, n. 651 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Laghetti delle Noghere sita nell'ambito dei Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e comma 4 della legge 1497/1939) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 30 marzo 1991. *Zona dei Laghetti delle Noghere;*
- q) Comune di Polcenigo. Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione del 23 ottobre 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone delle sorgenti del fiume Livenza, nelle località Gorgazzo e Santissima, site nell'ambito del Comune di Polcenigo), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.280 del 5 novembre 1956. *Zone delle sorgenti del fiume Livenza, nelle località Gorgazzo e Santissima;*
- r) Comune di Pordenone. Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 24 novembre 1952, notificato a Valdevit cav. Giovanni. *Parco Querini;*
- s) Comune di San Daniele del Friuli. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 agosto 1966 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del capoluogo e terreni circostanti, sita nel comune di San Daniele del Friuli (Udine)), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.243 del 29 settembre 1966. *Zona del capoluogo e terreni circostanti;*
- t) Comune di San Dorligo della Valle.
- Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali d'insieme sottoposte a tutela). Elenco delle bellezze naturali d'insieme di zone comprese nel Comune di San Dorligo della Valle di cui comma 2, lettera d): *Val Rosandra; S. Servolo;*
 - Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 dicembre 1971 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di S. Dorligo della Valle), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 30 maggio 1972. *Villaggi di San Giuseppe della Chiusa, Sant'Antonio in Bosco, San Lorenzo, Crogole, Bottazzo e Grozzana sita nel territorio del Comune di San Dorligo della Valle.*
- u) Comune di San Giorgio di Nogaro. Decreto del Ministro Segretario di Stato per la

- pubblica istruzione del 12 ottobre 1970, notificato a Frangipane dott. Antigone. *Parco Vucetich*;
- v) Comune di San Giovanni al Natisone, frazione di Villanova dello Judrio. Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 13 maggio 1955, notificato al Sindaco del Comune di San Giovanni al Natisone. *Parco de Puppi*.
- w) Comune di Sauris. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 14 aprile 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Conca di Sauris, sita nell'ambito del comune di Sauris), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 dell'11 maggio 1956. *Conca di Sauris*;
- x) Comune di Sesto al Reghena. Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 settembre 1986 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del centro storico e dei prati Burovich nel Comune di Sesto al Reghena), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987. *Zona del centro storico e dei prati Burovich*;
- y) Comune di Sgonico. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 dicembre 1971 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Sgonico), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 31 maggio 1972. *Zona del Comune di Sgonico comprendente anche i Villaggi di Samatorza, Rupinpiccolo e Borgo Grotta Gigante*;
- z) Comune di Tarcento, frazione di Segnacco. Decreto del Ministero della pubblica istruzione del 9 febbraio 1934, notificato a Gerometta Umberto. *Colle di Santa Eufemia*;
- aa) Comune di Tarvisio. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 28 aprile 1956, (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei laghi di Fusine in Val Romana, sita nell'ambito del Comune di Tarvisio) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 dell'11 maggio 1956. *Zona dei laghi di Fusine in Val Romana*.
- bb) Comune di Tarvisio. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 15 maggio 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'abitato comunale di Tarvisio e terreni circostanti, sita nell'ambito del Comune di Tarvisio), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 26 maggio 1956. *Abitato comunale di Tarvisio e terreni circostanti*;
- cc) Comune di Tarvisio. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 30 maggio 1956, (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Santo di Lussari, sita nell'ambito del Comune di Tarvisio) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13 giugno 1956. *Zona del Monte Santo di Lussari*;
- dd) Comune di Trieste – Aree paesaggistiche del Carso
- Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali d'insieme sottoposte a tutela). Elenco delle bellezze naturali d'insieme di zone comprese nel Comune di Trieste di cui comma 2, lettera a). *Poggioreale, Conconello e Contovello*;
 - Decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo del 20 aprile 1964 (Estensione del vincolo panoramico della zona del Monte Grisa, sita nell'ambito del Comune di Trieste), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 7 agosto 1964. *Zona del Monte Grisa*;
 - Decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il turismo

- e lo spettacolo del 17 dicembre 1971, (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel Comune di Trieste), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 30 maggio 1972. *Delimitate tre zone comprendenti anche i Villaggi di Trebiciano, Padriciano, Gropada, Basovizza;*
- ee) Comune di Trieste. Aree paesaggistiche del flysch sottostanti il ciglione carsico
- Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali d'insieme sottoposte a tutela). Elenco delle bellezze naturali d'insieme di zone comprese nel Comune di Trieste di cui comma 2, lettera a). *Colle di Scorcola, Barcola e Grignano.*
 - Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissariato per il turismo, del 4 aprile 1959 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Boschetto e la zona finitima del Bosco del Cacciatore, site nell'ambito del Comune di Trieste), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21 aprile 1959. *Zona del Boschetto e la zona finitima del Bosco del Cacciatore;*
- ff) Comune di Trieste. Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali sottoposte a tutela). *Elenco delle bellezze naturali d'insieme di zone comprese nel Comune di Trieste di cui al, comma 2, lett. a): Piazza Unità, Piazza Goldoni, Piazza della Borsa, Piazza della Stazione, Piazza S. Antonio nuovo, Piazza Ponterosso, Piazza Carlo Alberto, Piazzale Rosmini, Via del Teatro Romano, Colle San Giusto, Le rive e i moli dall'aeroporto alla stazione di Campo Marzio, il Canale, Riva Grumula - Elaborato di ricognizione e delimitazione dei beni tutelati.*
- gg) Comune di Udine. Decreto del Ministro Segretario per la pubblica istruzione del 7 gennaio 1954, notificato al Sindaco del Comune di Udine. *Filare d'alberi esistente in via Zanon e il grande platano nella piazzetta formata dall'incrocio della via Zanon con via Poscolle;*
- hh) Comune di Udine. Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 27 agosto 1954, notificato a Del Torso conte Alessandro. *Giardino dell'ex palazzo Mangilli ora del Torso;*
- ii) Comune di Udine. Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione 7 gennaio 1955, notificato al Sindaco del Comune di Udine. *Giardino Ricasoli e zona verde di Piazza Patriarcato;*
- jj) Comune di Udine. Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 25 agosto 1954, notificato al legale rappresentante della Banca d'Italia. *Parco dell'ex palazzo Antonini ora della Banca d'Italia;*
- kk) Comune di Udine. Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 25 agosto 1954, notificato a Florio contessa Francesca. *Parco del Palazzo Florio;*
- ll) Comune di Udine. Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 27 agosto 1954, notificato al Sindaco del Comune di Udine. *Ex Parco della Rimembranza;*
- mm) Comune di Udine. Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 24 giugno 1949 e Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 25 ottobre 1951, notificati al Sindaco del Comune di Udine. *Giardino di Piazza I Maggio;*
- nn) Comuni di Udine, Campofornido, Palmanova, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco,

S. Maria la Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Bicinicco. *Zona delle rogge*.

- Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 16 ottobre 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle rogge sita nell'ambito del comune di Udine), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 26 ottobre 1956.

- D.M. del 29 marzo 1984, relativo a "le opere delimitanti i canali di scorrimento dell'acqua, le pale e le ruote del mulino sito in Provincia di Udine, Comune di Udine, segnato al catasto a numero 297 parz. Fg. 21 NCEU di proprietà dell'Impresa Cossio Gino e ing. Enzo, dell'ing. Enzo Cossio nato a Udine il 6.8.1928, confinante con il mappale 740 e con viale Volontari della Libertà";

- Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 14 aprile 1989 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico per le rogge di Udine e Palma nei comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, S. Maria la Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Bicinicco), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1989;

3. Ogni scheda comprende la descrizione e la sintesi interpretativa (SWOT), l'eventuale atlante fotografico, la normativa d'uso e la cartografia in scala idonea.
4. La normativa d'uso contenuta nelle schede è articolata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, in indirizzi, direttive, prescrizioni d'uso nonché eventuali misure di salvaguardia e di utilizzazione qualora siano individuati ulteriori contesti ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del Codice. La normativa d'uso contenuta nelle schede è assorbente e prevalente rispetto alla disciplina dei beni paesaggistici tutelati per legge di cui al Capo III e rispetto alla disciplina d'uso degli ambiti di paesaggio di cui all'articolo 16.
5. Per i seguenti beni paesaggistici il Ministero competente e la Regione provvedono a integrare, ai sensi dell'articolo 141 bis del Codice, le rispettive dichiarazioni di notevole interesse pubblico entro i termini stabiliti con Accordo tra le parti ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990¹⁸, e comunque tenuto conto della ricognizione dei provvedimenti di tutela di cui alla Parte II del Codice e delle verifiche dell'interesse culturale sugli immobili appartenenti agli enti pubblici territoriali:
 - a) Comune di Grado. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la marina mercantile e il Ministro per il turismo e lo spettacolo del 13 ottobre 1971 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Grado), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 2 dicembre 1971. *Laguna, rive, porto e città vecchia*; Decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la marina mercantile del 17 dicembre 1962 [(Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Isola di Santa Maria di Barbana, della strada Belvedere-Grado e del Bosco in località "La Rotta" siti nel territorio del comune di Grado (Gorizia)], pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 1963. Isola di Santa Maria di Barbana, strada Belvedere-Grado e Bosco in località "La Rotta".
 - b) Comune di Trieste. Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali sottoposte a tutela). *Elenco delle bellezze naturali d'insieme dizone comprese*

¹⁸ Modifica apportata con variante 1/2023

nel Comune di Trieste di cui al, comma 2, lett. a): *Piazza Unità, Piazza Goldoni, Piazza della Borsa, Piazza della Stazione, Piazza S. Antonio nuovo, Piazza Ponterosso, Piazza Carlo Alberto, Piazzale Rosmini, Via del Teatro Romano, Colle San Giusto, Le rive e i moli dall'aeroporto alla stazione di Campo Marzio, il Canale, Riva Grumula.*

- 5 bis. In esito all'aggregazione del Comune di Sappada alla Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero competente e la Regione provvedono ad integrare la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Sappada) nonché alle conseguenti necessarie integrazioni del PPR. I termini delle attività sono stabiliti con Accordo tra le parti sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990.¹⁹
6. Per i seguenti immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico la tutela avviene mediante le misure previste dagli atti appresso indicati:
- a) Comune di Lignano Sabbiadoro. Deliberazione della Giunta regionale del 25 ottobre 1991, n. 5381 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Pineta di Lignano, sita nell'ambito del Comune di Lignano Sabbiadoro ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 29 giugno 1939, n.1497), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 167 del 4 dicembre 1991. *Pineta di Lignano*; per tale bene si applicano le discipline contenute nel Piano di gestione forestale e nel Capo III del Titolo II delle presenti Norme;
 - b) Comune di Pordenone. Decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali del 14 aprile 1989 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro storico di Pordenone), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1989. Per tale bene si applica la normativa contenuta nel Piano di recupero n. 12 Centro storico di Pordenone, approvato con D.C.C. n. 41 del 20.02.2006, e pubblicato sul BUR n. 16 del 19.06.2006;
 - c) Comune di Polcenigo. Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 21 aprile 1983 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro storico del Comune di Polcenigo), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 13 maggio 1983. Per tale bene si applica la normativa contenuta nel Piano di recupero Centro storico di Polcenigo e la disciplina contenuta nel Capo III del Titolo II delle presenti norme.
 - d) Grotte. Deliberazione della Giunta Regionale del 13 settembre 1996, n. 4046, (L. 1497/1939, art. 1 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico di venticinque cavità naturali del Carso triestino e goriziano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 1497/1939, nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo, Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione SS n. 30 del 11 ottobre 1996, per le quali si applica la normativa di cui alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche):
 - I. Grotta di Padriciano
 - II. Grotta Ercole
 - III. Grotta di Villanova
 - IV. Grotta Azzurra
 - V. Grotta Bac

¹⁹ Integrazione apportata con variante 1/2023

- VI. Grotta nell' Orto
- VII. Abisso di Fernetti
- VIII. Grotta Nemec
- IX. Antro di Bagnoli
- X. Grotta di Ternovizza
- XI. Grotta delle Gallerie
- XII. Grotta Costantino Doria
- XIII. Abisso dei Cristalli
- XIV. Grotta Antonio Federico Lindner
- XV. Fessura del Vento
- XVI. Caverna a s del Monte Straza
- XVII. Grotta Arnaldo Germoni
- XVIII. Abisso Riccardo Furlani
- XIX. Grotta del Timavo
- XX. Grotta Regina del Carso
- XXI. Grotta dell'Edera
- XXII. Grotta delle Margherite
- XXIII. Grotta del Maestro
- XXIV. Abisso Samar di Riky
- XXV. Grotta Marilena del Gobbo
- XXVI. Grotta Claudio Skilan

7. La disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico elencati ai commi 2, 5 e 6 potrà essere integrata ai sensi dell'articolo 141 bis del Codice con le modalità di cui all'articolo 12, comma 2, delle presenti norme di attuazione.

CAPO III

BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE

Art. 20

(Beni paesaggistici tutelati per legge)

1. Il PPR comprende la ricognizione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettera b) del Codice e ne determina la specifica normativa d'uso.
2. I beni paesaggistici di cui al comma 1 comprendono le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142, comma 1, lettere a) b) c), d), e), f), g), h), i), m).
3. I beni paesaggistici sono individuati e delimitati nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti". I beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) sono inoltre descritti nell'Allegato alle presenti norme "Schede delle zone di interesse archeologico e ulteriori contesti" che contengono la normativa d'uso sito specifica.
4. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B.
5. La ricognizione e la delimitazione delle aree di cui al comma 4 sono consultabili e scaricabili in formato vettoriale georiferito con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.

6. Per le aree di cui al comma 4 non ancora delimitate trovano applicazione le indicazioni di cui al "Vademecum delimitazione delle zone A e B" da effettuarsi in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR.
7. La normativa d'uso dei beni paesaggistici di cui al presente capo individua:
 - a) le aree nelle quali, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera a), la realizzazione di opere e interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, alla conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico comunale adeguato al PPR e sul quale è stata acquisita la positiva verifica da parte del Ministero;
 - b) le aree gravemente compromesse e degradate nelle quali, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera b), la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione delle stesse aree non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
8. Ai fini dell'applicazione del presente capo si applicano:
 - a) le definizioni degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*). Con provvedimento della struttura regionale competente è individuata la correlazione fra gli interventi urbanistici ed edilizi elencati nel Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e la normativa regionale;
 - b) le ulteriori seguenti definizioni:
 - i. per "interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica" si intende un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo;
 - ii. per "alterazione" si intendono le modifiche sul paesaggio che possono avere effetti negativi, reversibili o non reversibili, sulla qualità del paesaggio secondo i parametri di cui all'Allegato del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*).
9. Ai fini dell'applicazione delle eccezioni riferite agli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR si considerano le previsioni operative degli strumenti urbanistici medesime rappresentate nelle norme tecniche e nelle tavole di zonizzazione.
10. I progetti degli interventi sono improntati sulla lettura del contesto paesaggistico in cui si inseriscono e sulla considerazione delle modificazioni e alterazioni generate dal progetto sul paesaggio, secondo i parametri di cui all'Allegato del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*).
11. I progetti degli interventi possono assimilarsi al contesto paesaggistico, senza introdurre alterazioni, oppure possono tendere ad un nuovo equilibrio figurativo.
12. Restano ferme le indicazioni e le prescrizioni di tutela contenute nei provvedimenti emanati ai sensi della Parte II del Codice; resta altresì fermo l'obbligo di richiedere le autorizzazioni necessarie ai sensi della Parte II del Codice.

Art. 21
(Territori costieri)

1. Il PPR riconosce e individua i territori costieri, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera a) del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare.
2. I territori costieri riconosciuti e individuati dal PPR sono delimitati e rappresentati nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2. Sono altresì territori costieri i territori compresi nella fascia di profondità di 300 metri a partire dalla linea di costa delle isole lagunari, individuati dalla pianificazione territoriale ed urbanistica degli Enti locali.
3. La pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce i seguenti **indirizzi**:
 - a) limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera, favorendo il miglioramento dei suoi caratteri naturalistici e paesaggistici,
 - b) limitare e ridurre i processi di trasformazione e frammentazione degli ecosistemi costieri, promuovere la connessione alla rete ecologica regionale e locale, ed incrementare la connettività ecologica secondo le direttive formulate per gli ecotopi della rete nelle schede d'ambito di paesaggio;
 - c) promuovere interventi di riqualificazione ecologico-naturalistica delle componenti idrologiche, garantendone – ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna – l'accessibilità e la fruibilità pubblica attraverso interventi di promozione della mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, etc.);
 - d) riqualificare gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica anche al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero;
 - e) salvaguardare e valorizzare i caratteri paesaggistici e storico-identitari delle aree costiere di maggior pregio naturalistico e dei paesaggi rurali costieri storici, al fine di contrastarne la frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;
 - f) tutelare e valorizzare gli edifici e i manufatti di interesse storico-culturale connessi alle bonifiche idrauliche, considerando sia i beni già individuati nel quadro conoscitivo e nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;
 - g) governare la pressione insediativa sugli ecosistemi costieri attraverso la predisposizione di piani attuativi o di progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, di interventi di bonifica ambientale e di riqualificazione/rinaturazione delle aree compromesse e degradate di cui agli articoli 33 e 34 delle presenti Norme;
 - h) promuovere gli interventi riqualificanti per la qualità paesaggistica negli agglomerati industriali di interesse regionale negli ambiti delle attrezzature portuali di interesse regionale;
 - i) promuovere gli interventi riqualificanti per la qualità paesaggistica del Porto Vecchio di Trieste;
4. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:

- a) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 3, lettera a), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono, tenuto conto delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, interventi di riqualificazione e rinaturazione adeguatamente volti a:
- i. riconoscere gli ambienti dunali e retrodunali della costa sabbiosa, salvaguardandone e potenziandone le caratteristiche di valore paesaggistico e naturalistico; riconoscere gli elementi morfologici della Laguna di Grado e Marano (barene, velme, banchi esterni e le isole barriera), parimenti salvaguardandone e potenziandone le caratteristiche di valore paesaggistico e naturalistico;
 - ii. individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di erosione, artificializzazione e alterazione delle componenti valoriali del paesaggio costiero, anche in relazione al ripristino della connettività ecologica e alla creazione di zone tampone a tutela delle aree protette secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotopi della rete nelle schede d'ambito di paesaggio; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";
 - iii. riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale non compatibili;
 - iv. creare una cintura continua costiera di spazi ad alto grado di naturalità finalizzata a potenziare la resilienza ecologica degli ecotopi costieri con priorità per le aree core e tampone di cui all'articolo 43 (ripristino dei sistemi naturali di difesa dall'erosione e dall'intrusione salina e dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili);
 - v. potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa ed entroterra, con particolare attenzione alla riqualificazione dei connettivi fluviali di cui all'articolo 43 e della rete idrografica minore, incluso il reticolo scolante delle bonifiche;
 - vi. riconoscere e preservare gli spazi aperti costieri residui, nei quali contrastare il processo di impermeabilizzazione della costa ed evitare la formazione di nuova edificazione, favorendo il recupero dell'esistente;
- b) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 3, lettera b), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione individuano e salvaguardano le componenti idrogeologiche incluso – ove rilevante – il reticolo scolante delle bonifiche che sono parte integrante di un sistema di connettività facente parte della rete ecologica regionale e locale; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";
- c) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 3, lettera c), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione individuano le componenti della mobilità lenta di livello locale (percorsi ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, vie d'acqua, etc.,) quali modalità di accesso e fruizione pubblica dei territori costieri come di seguito:
- i. i nuovi percorsi di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono improntati su criteri di riduzione di impatto dei percorsi medesimi;
 - ii. i percorsi nelle aree umide riservate alla nidificazione dell'avifauna sono dotati di

- schermature in materiale naturale;
- iii. gli attraversamenti dei corsi d'acqua sono preferibilmente localizzati sui o in corrispondenza dei ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi ciclopdonali riservati;
 - iv. la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è improntata a criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati.
- d) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 3, lettera d), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, e degli spazi aperti, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione attraverso:
- i. il corretto inserimento delle opere progettate nello specifico contesto, tenendo conto dei parametri di cui all'articolo 20, comma 10;
 - ii. utilizzo di pavimentazione negli spazi aperti idonea ad assicurare il drenaggio delle acque, al fine di evitare o ridurre il più possibile l'impermeabilizzazione del suolo;
 - iii. la scelta dei materiali costruttivi ecosostenibili;
 - iv. la definizione di interventi volti all'efficientamento energetico degli edifici e all'utilizzo di fonti rinnovabili, tramite soluzioni progettuali di qualità e coerenti con il contesto;
 - v. l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane e la dotazione di una rete idrica fognaria duale nonché l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue e di sistemi di fitodepurazione, laddove la situazione geomorfologica lo consenta;
 - vi. migliorare la fruizione degli spazi destinati ad attività turistico ricreative anche attraverso l'ampliamento degli arenili ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna, e comunque all'esterno delle core area di cui all'articolo 43;
- e) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 3, lettera e), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione specificano e delimitano i seguenti elementi del paesaggio, prevedendo per essi interventi di tutela e valorizzazione:
- i. terrazzamenti, riconducibili a sistemazioni agrarie di valore storico-identitario, rientranti nei morfotipi così come individuati all'interno delle singole schede degli ambiti di paesaggio, riconoscendone la morfologia, l'ordito di muri a secco prevalentemente in pietra arenaria o calcarea, le scalinate ed i percorsi pedonali storici;
 - ii. alberi monumentali e i filari alberati, nonché i gruppi di alberi che connotano lo skyline costiero;
 - iii. edifici storico identitari, quali i "casoni" e le "bilance da pesca", provvedendo al censimento e al rilievo degli stessi, oltre che all'elaborazione di specifiche norme per il ripristino delle loro caratteristiche di manufatti temporanei, realizzati preferibilmente con materiali vegetali locali compatibili con il mantenimento del bene;
- f) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 3, lettera f), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione riconoscono i paesaggi rurali storici della bonifica; prevedono altresì il miglioramento della funzionalità ecologica attraverso l'incentivazione della riqualificazione delle reti di canali e della rete scolante minore con

funzione di corridoi ecologici di scala locale, nonché la valorizzazione della viabilità rurale attraverso l'individuazione di itinerari ciclo-pedonali di interesse storico-culturale, e l'individuazione del sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica locale, ivi compresi gli edifici e i manufatti storici del sistema acquedottistico ai fini del loro recupero o restauro;

- g) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 3, lettera g), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:
- i. sono improntati all'obiettivo di tendere all'azzeramento del consumo di suolo definito a livello europeo già con la "Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006";
 - ii. recepiscono, specificano e delimitano le aree compromesse o degradate, e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi dell'art. 143, co. 4, lettera b) del Codice indicate nelle schede degli ambiti di paesaggio, e propongono gli interventi volti al recupero ed alla riqualificazione degli stessi, promuovendo l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale, con le modalità di cui agli articoli 33 e 34;
- h) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 3, lettera h), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione attraverso:
- i. la definizione di norme per favorire interventi volti all'efficientamento energetico degli edifici ed all'utilizzo di fonti rinnovabili, utilizzando prioritariamente e prevalentemente le superfici di copertura dei fabbricati esistenti, o ambiti pertinenziali ad essi strettamente connessi, con idonei accorgimenti di inserimento architettonico e paesaggistico;
 - ii. negli agglomerati industriali, la definizione di parametri urbanistico-ecologici, quali il rapporto di permeabilità e di densità arborea, e paesaggistici, quali sesto d'impianto e scelta delle associazioni vegetazionali, fermo restando il rispetto delle norme tecniche di settore;
 - iii. la definizione di fasce perimetrali di transizione e di contorno, da realizzarsi tramite piantumazioni arboree e arbustive che assicurino l'inserimento dell'agglomerato nel contesto paesaggistico;
 - iv. la delimitazione degli insediamenti industriali, artigianali e portuali all'interno dei quali gli interventi specificati al comma 5, lettera d), punto c) sono soggetti all'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), in relazione al grado di compromissione dei luoghi e a condizione che lo strumento urbanistico definisca norme dettagliate per la conformazione degli interventi, con attenzione alle visuali da e verso il mare, alla copertura vegetale o a eventuali interventi di mitigazione;
- i) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 3, lettera i), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica e di recupero edilizio degli edifici di rilevanza storico-culturale, attraverso:
- i. la definizione di norme volte all'individuazione degli edifici di rilevanza storico-

culturale e degli elementi architettonici, dei materiali e delle eventuali attrezzature tecnologiche (gru, elevatori e montacarichi ed altre attrezzature di carico e scarico delle merci) che li caratterizzano;

- ii. la definizione di norme volte all'individuazione ed al recupero delle pavimentazioni in masegni o in altri materiali lapidei di valore storico-culturale;
- iii. gli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica devono essere localizzati in coerente relazione scenica, percettiva e spaziale con gli edifici di rilevanza storico-culturale e con i magazzini storici; gli eventuali ampliamenti delle banchine e dei moli di valore storico-culturale devono consentire il mantenimento della leggibilità delle strutture e dei materiali originari;
- iv. è ammessa la realizzazione di nuova viabilità di connessione e di parcheggi, purché sia mantenuto l'assetto viario disposto su tre strade parallele in corrispondenza dei magazzini storici e ne permetta la leggibilità;
- v. la definizione di norme per favorire interventi volti all'efficientamento energetico degli edifici ed all'utilizzo di fonti rinnovabili tramite soluzioni progettuali di qualità e coerenti con il contesto;

restano ferme le indicazioni e le prescrizioni di tutela contenute nei decreti emanati ai sensi della Parte II del Codice; resta altresì fermo l'obbligo di richiedere le autorizzazioni necessarie ai sensi della Parte II del Codice, per gli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 e per quelli sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 12 del Codice stesso;

- j) Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e nelle aree indicate come ad alta pericolosità idraulica, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi di naturalità e storico-culturali esistenti e garantendo la permeabilità del suolo.
5. I progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:
- a) Non sono ammissibili interventi che comportino:
per tutti i territori costieri:
 1. interventi e opere che determinino una riduzione degli stati di conservazione di habitat di Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuato negli strumenti previsti dall'articolo 43, comma 6;
 2. interventi in contrasto con le finalità di conservazione e ripristino della connettività ecologica così come individuate negli strumenti previsti dall'articolo 43;
 3. interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario, tenendo conto di quelli eventualmente già riconosciuti dagli strumenti urbanistici generali od attuativi, e comunque da riconoscere in sede di adeguamento o di conformazione dello strumento urbanistico generale al PPR;
 4. interventi che occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, tenendo conto

di quelli eventualmente già riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e comunque da riconoscere in sede di adeguamento o di conformazione dello strumento urbanistico generale al PPR, o che occludano la vista dal mare dei beni culturali indicati nel Quadro Conoscitivo;

5. la realizzazione di nuove aree per attività estrattive, fatte salve le attività legate all'estrazione di reperti paleontologici e archeologici autorizzate ai sensi della parte II del Codice;
6. la realizzazione di nuovi approdi e porti turistici negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, così come riconosciute ed individuate nella cartografia del PPR, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000 e loro modifiche anche successive alla fase di recepimento da parte degli strumenti urbanistici del PPR; nelle more dell'approvazione dei Piani di conservazione e sviluppo delle aree protette e dei piani di gestione dei siti Natura2000, o in mancanza di specifiche disposizioni contenute nelle misure di gestione dei siti medesimi, previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza con esito favorevole, è possibile realizzare fino a un massimo di 2 approdi per i nuovi insediamenti (casoni, valli da pesca) e 4 approdi complessivi per gli insediamenti esistenti;
7. l'installazione di mezzi pubblicitari che occludano o alterino le visuali panoramiche, nonché lungo le strade panoramiche;

per la costa sabbiosa e laguna:

8. l'inserimento di qualsiasi struttura o manufatto per la balneazione od il tempo libero nei sistemi dunali attivi o fossili;
9. l'apertura di nuovi varchi e di nuovi percorsi pedonali ad eccezione di quelli previsti da un progetto unitario di razionalizzazione e riduzione del sentieramento diffuso nei sistemi dunali attivi o fossili; i percorsi devono essere reversibili e utilizzare tecniche e materiali ad elevata compatibilità paesaggistica e naturalistica (quali ad esempio pavimentazioni in fondo naturale ed elementi di confinamento in legno);
10. sull'arenile la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche prefabbricate, nonché l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere ad esclusione degli interventi di riqualificazione e rifacimento di strutture esistenti o comunque per gli interventi riqualificanti la qualità paesaggistica;

per la costa rocciosa:

11. interventi che possano interferire con la qualità del paesaggio delle coste rocciose con particolare riferimento alla conservazione della caratteristica sequenza di poggi, falesie ed insenatura, fatti salvi gli interventi di messa in sicurezza;
12. la realizzazione di nuove strutture in muratura o conglomerato cementizio e

similari, anche prefabbricate, non compatibili con il contesto paesaggistico, ad esclusione degli interventi di riqualificazione e rifacimento di strutture esistenti o comunque degli interventi di riqualificazione paesaggistica.

b) Sono ammissibili, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale²⁰ e fermi restando tutti i casi di non ammissibilità indicati alla precedente lettera a), i seguenti interventi, che avranno l'obbligo di conformarsi alle seguenti prescrizioni:

1) interventi di nuova realizzazione e di ampliamento di edifici esistenti nelle zone già destinate, dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'adozione del PPR, ad attività produttive a condizione che:

i. sia curato il corretto inserimento delle opere progettate nello skyline costiero derivante dal riconoscimento dei suoi caratteri identitari e degli elementi che compongono il paesaggio costiero, tenendo conto dei parametri di cui all'articolo 20, comma 9;

ii. siano previste adeguate opere di mitigazione realizzate, ad esempio, attraverso coloratura a matrice di tipo mimetico o barriere composte da alberi ed arbusti di specie che compongono la flora e le associazioni vegetali originarie del luogo, con funzione paesaggistica, di abbattimento del carico inquinante e di connessione ecologica;

iii. si rapportino adeguatamente alla linea di costa in relazione alla loro consistenza plani-volumetrica ed alle condizioni di contesto e tenuto conto delle specifiche esigenze tecnico-funzionali;

2) interventi di nuova realizzazione e di ampliamento di edifici esistenti nelle zone già destinate dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'adozione del PPR, o riconosciuti conformi o adeguati al PPR successivamente alla sua approvazione, ad attività portuali e soggette a Piano Regolatore Portuale (PRP) ai sensi della Legge n. 84/1994;

3) interventi di nuova realizzazione e di ampliamento di edifici residenziali o a destinazione mista esistenti e interventi di rigenerazione urbana nelle zone già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR o avviati prima della data di adozione del PPR e vigenti alla data della sua approvazione, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

i. nel caso di demolizione con ricostruzione, conseguano l'adeguamento strutturale, l'efficientamento energetico e la sostenibilità ecologica degli immobili; nel caso di ampliamento, conseguano l'adeguamento-miglioramento strutturale, l'efficientamento energetico e un miglioramento funzionale;

ii. comportino la riqualificazione paesaggistica del tessuto edilizio esistente;

iii. garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali e dell'edilizia di valore storico testimoniale, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

iv. non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando

²⁰ Modifica apportata con variante 1/2023

- nel contempo il corretto rapporto della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare, nonché percorribilità longitudinale della costa;
- v. non comportino detrimento dell'integrità percettiva da e verso il mare;
 - vi. garantiscano sia l'utilizzo per il verde di arredo di essenze vegetali preferibilmente autoctone, e comunque non invasive in relazione alla conservazione degli ambienti circostanti; che la conservazione di nuclei di vegetazione arborea di origine naturale composta da *Quercusilex*, *Pinuspinaster*, *Pinus pinea*, *Pinushalepensis* e *Pinusnigra*;
 - vii. non danneggino gli ambienti dunali, comprensivi della loro vegetazione spontanea e le fasce retrodunali boscate;
- 4) la realizzazione di parcheggi con rapporti dimensionali coerenti con le strutture servite e non interferenti con visuali panoramiche, e a condizione che siano realizzati con materiali coerenti al contesto paesaggistico, prevedendone la piantumazione con essenze tipiche dei luoghi in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento e assicurino il corretto rapporto della superficie permeabile, e comunque non siano in contrasto con i piani di gestione dei siti Natura 2000 o con gli obiettivi generali di tutela degli habitat naturali, non comportino alterazione di elementi di connessione ecologica riconosciuti dal PPR, alterazioni di sistemi vegetali di valore paesaggistico quali le pinete, i filari o gruppi arborei di tamerici e lecci, e della loro continuità morfologica, o detrimento dell'integrità percettiva da e verso il mare e la laguna;
- 5) la realizzazione di approdi e darsene e l'adeguamento di quelli esistenti, fermo restando quanto disposto al comma 5, lettera a), punto 6, a condizione che:
- i. sia mantenuta l'accessibilità e la fruizione pubblica del fronte mare, ove possibile, compatibilmente con le concessioni demaniali rilasciate fino alla data di adozione del PPR;
 - ii. gli interventi concorrano alla qualità del fronte mare e non impediscano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico, tenendo conto di quelli eventualmente già riconosciuti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, e comunque da individuare e riconoscere in sede di adeguamento o di conformazione degli stessi al PPR;
- 6) l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici con superficie superiore a 20 mq, a condizione che non impediscano o compromettano le visuali panoramiche da e verso il mare e la laguna, valutando l'opportunità di utilizzare le superfici di copertura dei fabbricati esistenti, o ambiti pertinenti ad essi strettamente connessi senza ulteriore compromissione di superfici libere da edificazioni, con idonei accorgimenti di inserimento architettonico e paesaggistico;
- 7) movimenti di terra e sedimenti per una diversa sistemazione delle aree finalizzati a ripristinare la geomorfologia locale, quando documentata;
- 8) sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa coerenti con i piani di assetto idrogeologico, utilizzando tecnologie e materiali appropriati ai caratteri del contesto e

opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;

9) realizzazione di infrastrutture e di impianti che comportino la trasformazione permanente di suolo inedificato, quali gasdotti ed elettrodotti interrati, a condizione che le opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.) si inseriscano nel contesto peculiare secondo i principi di coerenza paesaggistica e non modifichino le caratteristiche morfologiche e l'assetto idrogeologico; nel caso di manutenzione, adeguamento o rifacimento di strutture lineari energetiche, per le quali non è possibile il loro interrimento per le caratteristiche del substrato roccioso del terreno, i sostegni degli elettrodotti aerei saranno da preferire con la tipologia a tralicci;

10) gli interventi di manutenzione, restauro e recupero di opere e manufatti di valenza storico-culturale individuati dal PPR, a condizione che vengano rispettate la struttura esistente e la normativa d'uso di cui all'articolo 41, comma 2.

Restano ferme le indicazioni e le prescrizioni di tutela contenute nei decreti emanati ai sensi della Parte II del Codice; resta altresì fermo l'obbligo di richiedere le autorizzazioni necessarie ai sensi della Parte II del Codice per gli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 e per quelli sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 12 del Codice stesso;

11) la posa in opera delle barriere stradali obbligatorie ai sensi del Codice della Strada; è da preferire l'utilizzo di quelle in acciaio e legno, di minor impatto ambientale e di altezza tale da consentire la visuale panoramica del territorio;

c) Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e delle fattispecie di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata):

1) gli interventi di ripascimento finalizzato al ripristino degli arenili, oltre a quelli della manutenzione stagionale del profilo esistente della spiaggia, a condizione che venga utilizzato materiale compatibile in quanto a colorazione definitiva, granulometria e composizione chimica di quello già in essere;

2) gli interventi di ripascimento finalizzati all'ampliamento degli arenili, oltre a quelli della manutenzione stagionale del profilo esistente della spiaggia, a condizione che venga utilizzato materiale della stessa colorazione definitiva, granulometria e composizione chimica di quello già in essere, accompagnati da azioni volte a ripristinare l'equilibrio morfologico dell'arenile;

3) la realizzazione sugli arenili di nuove strutture a carattere provvisorio stagionale e temporaneo, rimovibili, per attività connesse alla produzione agricola, alla pesca, alla nautica da diporto e al tempo libero, localizzate in zone opportunamente individuate, a condizione che non compromettano l'accessibilità e la fruibilità delle rive, non alterino la vegetazione spontanea di interesse conservazionistico, quali ad esempio i cakileti, non comportino l'impermeabilizzazione permanente del suolo, mantengano dei varchi visuali da e verso l'arenile ed il mare e siano realizzati in

conformità ai regolamenti comunali che ne disciplinano la temporaneità, la tipologia, la cromia e la modalità di realizzazione;

4) gli interventi di eradicazione di specie esotiche infestanti, il ripristino di habitat di interesse comunitario, la rinaturalizzazione di aree oggetto di calpestio o pavimentate, esclusivamente con specie autoctone locali e ecotipi propri del sito;

5) il taglio e l'estirpazione della vegetazione su terrazzamenti formatasi a seguito di naturale imboscamento;

6) la ripresa di attività agricole tradizionali preesistenti sui terrazzamenti quali vigneti, oliveti e frutteti;

7) gli interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione esterna che comportano riduzione dell'inquinamento luminoso, interrimento delle linee aeree esistenti e scelte tipologiche e cromatiche che permettano la migliore percezione del paesaggio costiero;

8) la realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione, realizzata in modo da mitigarne l'impatto visivo, senza alterare la struttura edilizia originaria, che non comportino alcun aumento di superficie coperta e volume, senza incidere in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;

9) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a rete interrata ed i relativi allacciamenti alle utenze, a condizione che non alterino pavimentazioni di interesse storico culturale o di tipo tradizionale o habitat naturali e seminaturali;

10) la sostituzione delle barriere stradali obbligatorie ai sensi del Codice della Strada, già esistenti, con barriere in legno-acciaio;

11) gli interventi di conservazione e ripristino della rete ecologica regionale, di cui all'articolo 43;

d) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice, per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR:

a. gli interventi di rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale";

b. gli interventi di potenziamento della rete della mobilità lenta su tratti già esistenti di strade locali, strade vicinali, sentieri, itinerari ciclopedonali;

c. negli insediamenti industriali, artigianali e portuali, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 4, lettera h), punto iv), ²¹con esclusione degli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, dell'edilizia rurale tradizionale e delle testimonianze dell'archeologia industriale, gli interventi di

²¹ Modifica apportata con variante 1/2023

cui ai punti B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.15, B. 19, B.20, dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;

- e) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b), per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR che hanno individuato le aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:
- a. nelle aree soggette a erosione degli elementi morfologici caratterizzanti la laguna di Grado e Marano: sostituzione delle opere di difesa a scogliera esistenti a protezione delle isole lagunari con opere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica o con progetti di rinaturazione;
 - b. nelle aree a vulnerabilità ambientale e idrogeologica: demolizioni di strutture in aree a rischio idrogeologico;
 - c. per i campi fotovoltaici: gli interventi per la gestione, riqualificazione e/o dismissione dell'esistente come indicati nelle Schede d'ambito e nell'Abaco delle aree compromesse e degradate;
 - d. per gli elettrodotti: interventi di interrimento di linee aeree esistenti di bassa tensione sotto il sedime stradale; mitigazione delle cabine di trasformazione esistenti attraverso la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone;
 - e. per le aree già destinate ad insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati: interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione, dettagliati negli strumenti urbanistici con specifici elaborati, proposti in sede di adeguamento o conformazione al PPR-FVG.

Art. 22

(Territori contermini ai laghi)

1. Il PPR riconosce e individua i laghi e i relativi territori contermini, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b), del Codice, quale componente del paesaggio della Regione da tutelare e valorizzare.
2. I laghi e i territori contermini riconosciuti e individuati dal PPR sono delimitati e rappresentati nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.
3. I laghi sono classificati nelle seguenti tipologie:
Artificiali:
 - cava
 - sbarramentoNaturali:
 - carsico
 - glaciale
 - intramorenico
 - paleofrana
 - risorgiva

4. Le amministrazioni pubbliche, in sede di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici generali al PPR, in applicazione degli articoli 7, comma 3, e 12, comma 2, lettera d), possono precisare la delimitazione dei laghi e dei territori contermini rispetto al maggior dettaglio delle basi cartografiche utilizzate o tenuto conto dello stato dei luoghi, verificato a seguito di sopralluogo; tale precisazione è motivata e comporta, qualora accolta, l'aggiornamento del relativo strato informativo.
5. La pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica recepisce i seguenti **indirizzi**:
 - a) limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione dei territori contermini ai laghi, favorendo il miglioramento dei loro caratteri naturalistici e paesaggistici;
 - b) conservare gli elementi di naturalità autoctoni, anche recentemente affermatasi, riducendo i processi di trasformazione e frammentazione degli ecosistemi lacustri, promuovendone la connessione alla rete ecologica regionale e locale, ed incrementare la connettività ecologica secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotopi della rete nelle schede d'ambito di paesaggio;
 - c) promuovere interventi di riqualificazione naturalistica delle componenti idrologiche, garantendone – ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna – l'accessibilità e la fruibilità pubblica dei territori periacuali attraverso interventi di promozione della mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, etc.) e la creazione o il mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago;
 - d) riqualificare gli insediamenti peri-lacustri a prevalente specializzazione turistico-balneare (Lago di Barcis, Lago di Predil, Lago di Cavazzo), migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica anche al fine di migliorare l'offerta ricettiva e gli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero;
 - e) salvaguardare e valorizzare i caratteri paesaggistici e storico-identitari delle aree dei territori contermini ai laghi naturali e dei paesaggi rurali montani storici, e in particolare i pascoli, al fine di contrastarne la frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;
 - f) tutelare e valorizzare le dighe e i manufatti idraulici di interesse storico-culturale realizzati fino ai primi anni del Secondo Dopoguerra, per la produzione di energia idroelettrica; tutelare e valorizzare gli edifici di valore storico culturale, compresi entro le fasce di tutela, considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;
 - g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi lacustri attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, di interventi di bonifica ambientale e di riqualificazione o rinaturazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica.
6. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:
 - a) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 5, lettera a), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono, tenuto conto delle informazioni contenute nel Quadro conoscitivo, interventi di riqualificazione e rinaturazione volti a:
 - i. individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da

- processi di artificializzazione e alterazione delle componenti valoriali del paesaggio lacustre, anche in relazione al ripristino della connettività ecologica e delle aree tampone a tutela delle aree naturali protette, secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotopi della rete ecologica regionale e locale nelle schede d'ambito di paesaggio; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";
- ii. riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle quali escludere interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale;
 - iii. potenziare la connessione e la connettività ecologica tra i territori contermini ai laghi e le aree contigue agli stessi, con particolare attenzione alla riqualificazione dei connettivi lineari su base idrografica di cui all'articolo 43 e della rete idrografica minore;
 - iv. garantire la conservazione e il miglioramento ecologico dei laghetti alpini quali habitat di specie per gli anfibi;
 - v. contenere i nuovi carichi insediativi entro i limiti delle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale" e garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in dette aree non compromettano le visuali connotate da un valore estetico-percettivo;
 - vi. preservare gli spazi aperti lacustri residui, contrastare il processo di impermeabilizzazione dei territori contermini ed evitare la formazione di nuova edificazione, favorendo il recupero dell'esistente;
 - vii. per i laghi artificiali, in sede di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici generali al PPR, definire, nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale", gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto dello stato di compromissione antropica;
- b) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 5, lettera b), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:
- i. individuano le componenti idrogeologiche che sono parte integrante del sistema di connettività facente parte della rete ecologica regionale e locale; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";
 - ii. per i laghi artificiali da cava: valorizzano la loro funzione di connessione ecologica discontinua, attuale o potenziale, in particolare attraverso miglioramenti ambientali sulla vegetazione;
- c) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 5, lettera c), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione individuano le componenti della mobilità lenta di livello locale quali modalità di accesso e fruizione pubblica delle aree perilacustri come di seguito:
- i. utilizzare, laddove possibile, le strade bianche, vicinali e interpoderali, e la sentieristica esistente;
 - ii. i nuovi percorsi perilacustri di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono

- improntati su criteri di riduzione di impatto degli stessi;
 - iii. la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è improntata a criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati;
 - iv. gli interventi di manutenzione dei tracciati esistenti e di realizzazione di nuovi percorsi sono realizzati avendo riguardo alla cura della vegetazione ripariale e al mantenimento e ripristino dei varchi visuali verso il lago;
- d) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 5, lettera d), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione attraverso:
- i. il corretto inserimento delle opere progettate nello skyline derivante dal riconoscimento dei suoi caratteri identitari;
 - ii. l'utilizzo di pavimentazione drenante/permeabile coerente con i materiali naturali del territorio negli spazi aperti quali parcheggi, aree di sosta, piazzali pubblici e privati;
 - iii. l'uso di materiali costruttivi ecocompatibili;
 - iv. la definizione di interventi volti all'efficientamento energetico degli edifici e all'utilizzo di fonti rinnovabili tramite soluzioni progettuali di qualità e coerenti con il contesto;
 - v. l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane e la dotazione di una rete idrica fognaria duale, nonché l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue e di sistemi di fitodepurazione, laddove la situazione geomorfologica lo consenta;
- e) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 5, lettera e), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione individuano e prevedono interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali montani connessi con l'attività di pascolo e alpeggio, con particolare riferimento agli edifici e manufatti collegati, provvedendo al censimento e al rilievo degli stessi, oltre che all'elaborazione di specifiche norme per il loro ripristino architettonico;
- f) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 5, lettera f), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione promuovono il riconoscimento delle dighe, i manufatti idraulici e gli edifici di valore storico culturale, provvedendo al censimento e al rilievo degli stessi, oltre che all'elaborazione di specifiche norme per il loro ripristino architettonico;
- g) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 5, lettera g), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:
- i. sono improntati all'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo definito a livello europeo già con la "Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006";
 - ii. recepiscono, specificano e delimitano le aree compromesse o degradate, e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi dell'art. 143, comma 4, lettera b), del Codice, e propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione, promuovendo l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale, con le modalità di cui agli articoli 33 e 34.

Contestualmente individuano ove possibile aree esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpare o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica;

h) nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e nelle aree indicate ad alta pericolosità idraulica, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi di naturalità e storico-culturali esistenti e garantendo la permeabilità del suolo.

7. I progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:

a) Non sono ammissibili:

per tutti i laghi e relativi territori contermini:

- 1) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 43, comma 6;
- 2) interventi in contrasto con le finalità di conservazione e ripristino della connettività ecologica così come individuate negli strumenti previsti dall'articolo 43;
- 3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario, individuati dagli strumenti urbanistici generali od attuativi;
- 4) interventi che ocludano i varchi e le visuali panoramiche verso il lago che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, tenendo conto di quelli eventualmente già riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e da individuarsi compiutamente in sede di adeguamento o conformazione degli stessi al PPR, o che ocludano la vista dal lago dei beni culturali indicati nel Quadro Conoscitivo;
- 5) realizzazione all'esterno delle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale", di discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
- 6) la realizzazione di nuove aree per attività estrattive;
- 7) negli ecotopi con funzione di aree core, interventi di realizzazione di cave, discariche (ad eccezione, per i soli laghi artificiali, delle discariche per inerti), impianti di smaltimento di fanghi e rifiuti, allevamenti zootecnici di tipo industriale, impianti di biogas, campi fotovoltaici a terra con superficie superiore a 20 mq, o impianti eolici con potenza complessiva superiore a 20 kw.
- 8) l'installazione di mezzi pubblicitari che ocludano o alterino le visuali panoramiche, nonché lungo le strade panoramiche

per i laghi naturali e relativi territori contermini:

- 9) l'inserimento di qualsiasi struttura o manufatto per la balneazione, nonché nuovi approdi e darsene, fatta eccezione per i laghi a prevalente

specializzazione turistico-balneare (Laghi di Cavazzo e Predil), realizzate con tecniche, dimensioni, materiali compatibili con il contesto paesaggistico e con preferenza per le strutture di facile rimovibilità

- 10) la realizzazione di interventi di nuova costruzione anche prefabbricati, ad esclusione degli interventi di riqualificazione e rifacimento di strutture esistenti nonché degli interventi nelle zone totalmente o parzialmente edificate o già destinante dagli strumenti urbanistici vigenti a nuovi complessi insediativi, vigenti alla data di adozione del PPR o avviati prima della data di adozione del PPR e vigenti alla data della sua approvazione;
- 11) l'inserimento di specie vegetali ed animali alloctone, in particolar modo entro gli specchi acquei;
- 12) per i laghi naturali: interventi che alterano l'assetto geomorfologico sia dei territori contermini sia degli specchi acquei;
- 13) all'esterno delle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale", e fatte salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, interventi di:
 - nuova costruzione di edifici per attività produttive industriali/artigianali;
 - nuova costruzione di edifici per medie e grandi strutture di vendita;
 - realizzazioni di depositi di merci o di materiali a cielo aperto di qualunque natura fatta eccezione per quelli che adottano soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere;

per i territori contermini ai laghi artificiali:

- 14) scarico di acque di dilavamento dalla sede stradale della rete delle infrastrutture viarie di primo livello (laghetti delle Mucille) senza idonei sistemi di trattamento

b) sono ammissibili nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale²² e fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a), i seguenti interventi che devono conformarsi alle condizioni di seguito indicate per ciascuno di essi:

- 1) inserimenti di strutture o manufatti per il tempo libero strettamente indispensabili per la fruizione per i laghi a prevalente specializzazione turistico-balneare, ed a condizione che siano realizzate con tecniche, dimensioni, materiali compatibili con il contesto paesaggistico e con preferenza di soluzioni progettuali reversibili;
- 2) interventi di manutenzione ordinaria e straordinario, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
 1. si inseriscano nel contesto per lacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche ancora leggibili, non compromettano od occludano i varchi e le visuali panoramiche che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi;

²² Modifica apportata con variante 1/2023

2. garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili; per i laghi naturali, l'inserimento nel contesto paesaggistico è valutato secondo i principi di coerenza paesaggistica; per i laghi da cava, l'inserimento nel contesto paesaggistico può avvenire anche creando un nuovo paesaggio che è valutato sulla base dei criteri di qualità paesaggistica;
 - 3) interventi edilizi sul patrimonio insediativo di valore storico identitario che non modifichino i caratteri tipologici ed architettonici originari del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
 - 4) interventi di nuova realizzazione di aree di sosta e parcheggio che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica, privilegino la realizzazione di superfici permeabili e la scelta di specie vegetali autoctone proprie del paesaggio lacuale, prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;
 - 5) installazione di nuove barriere stradali in legno-acciaio e altri materiali ecocompatibili omologate;
 - 6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti interrati, a condizione che le opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.) si inseriscano nel contesto peculiare secondo i principi di coerenza paesaggistica e non modifichino le caratteristiche morfologiche e l'assetto idrogeologico; nel caso di manutenzione, adeguamento o rifacimento di strutture lineari energetiche, per le quali non è possibile il loro interrimento per le caratteristiche del substrato roccioso del terreno, i sostegni degli elettrodotti aerei saranno da preferire con la tipologia a tralicci, strutture reticolari realizzate con profilati di acciaio a L o T; l'adozione di strutture a traliccio, per la loro intrinseca "trasparenza" permette di ridurre la visibilità della struttura, a differenza dei sostegni di tipo tubolare pieno che, pur presentando una sagoma planimetrica d'ingombro minore a parità d'altezza, risultano nettamente più percepibili quali elementi "pieni" estranei in qualunque contesto paesaggistico;
 - 7) per i laghi naturali: le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici ed ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione e adeguati interventi di mitigazione, il minor impatto visivo possibile;
- c) Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e previsti nel D.P.R. 31/2017:
- 1) gli interventi di eradicazione di specie esotiche infestanti, il ripristino di habitat di interesse comunitario, la rinaturalizzazione di aree oggetto di calpestio o

- pavimentate, esclusivamente con specie autoctone locali e ecotipi propri del sito;
- 2) gli interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione esterna che comportano riduzione dell'inquinamento luminoso, interrimento delle linee aeree esistenti e scelte tipologiche e cromatiche che permettano la migliore percezione del paesaggio lacustre;
 - 3) lungo i percorsi ciclopedonali individuati nella rete di mobilità lenta regionale e locale, l'installazione di sistemi di illuminazione a base di materiali di tipo fosforescente;
 - 4) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a rete interrate ed i relativi allacciamenti alle utenze, a condizione che non alterino pavimentazioni di interesse storico culturale o di tipo tradizionale o habitat naturali e seminaturali;
 - 5) la sostituzione delle barriere stradali obbligatorie ai sensi del Codice della Strada, già esistenti, con barriere in legno-acciaio;
 - 6) per i laghi artificiali da cava: le attività di cava e gli interventi di rinaturalizzazione già autorizzati;
 - 7) per i laghi artificiali da cava: al fine di potenziare la funzione di connessione ecologica discontinua (steppingstones), i miglioramenti ambientali sulla vegetazione, con controllo delle specie alloctone invasive, e sulla fauna, con eradicazione di ittiofauna alloctona e nutrie;
 - 8) per i laghi artificiali da sbarramento (laghi di Barcis, di Sauris, di Tramonti, di Ca' Zul, di Ca' Selva, di Verzegnis, del Tul, di Ravedis): le operazioni necessarie ad assicurare il mantenimento della capacità di invaso, le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento delle dighe effettuate sulla base di un progetto di gestione approvato ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 152/2006;
 - 9) per i laghi artificiali da cava delle Mucille, la realizzazione di fasce tampone vegetate, con le specie indicate nel capitolo "indicazioni per i ripristini ambientali" di cui alla relativa Scheda d'ambito;
- d) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice, per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR:
- 1) demolizioni di strutture in aree a rischio idrogeologico;
 - 2) interventi edilizi di rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili;
 - 3) interventi di potenziamento della rete della mobilità lenta su tratti già esistenti di strade locali, strade vicinali, sentieri, itinerari ciclopedonali, oppure attraverso l'utilizzo di infrastrutture esistenti dismesse (quali ex ferrovie, argini, alzaie e ripe di fiumi, tronchi stradali dismessi);
- e) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR che hanno individuato le aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:

- 1) per i campi fotovoltaici: la riqualificazione e/o la dismissione dell'esistente come indicati nelle Schede d'ambito e nell'Abaco delle aree compromesse e degradate;
- 2) nelle cave, gli interventi per la gestione dell'esistente e di rimozione degli impianti e dei manufatti dismessi, indicati nelle Schede d'ambito e nell'Abaco delle aree compromesse e degradate; rinaturalizzazione nelle aree già destinate ad insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati;
- 3) per gli elettrodotti: interventi di interrimento di linee aeree esistenti di bassa tensione sotto il sedime stradale; mitigazione delle cabine di trasformazione esistenti attraverso la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone;
- 4) per le aree già destinate ad insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati: interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione, dettagliati negli strumenti urbanistici con specifici elaborati, proposti in sede di adeguamento o conformazione al PPR, sulla base degli indirizzi indicati nell'Abaco delle aree compromesse e degradate: tali aree sono individuate fra quelle indicate con grado di compromissione "alto" nella "carta delle aree compromesse e degradate", o ulteriormente indicate in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali.

Art. 23

(Fiumi, torrenti, corsi d'acqua)

1. Il PPR riconosce e individua i fiumi, torrenti, corsi d'acqua, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare.
2. I fiumi, torrenti e corsi d'acqua riconosciuti e individuati dal PPR sono delimitati e rappresentati nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2; per ciascun bene è redatta una specifica Scheda.
3. Nella cartografia di cui al comma 2 sono riconosciuti tutti i fiumi ed i torrenti, nonché gli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*) ad eccezione di quelli che sono stati ritenuti in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'articolo 24. La fascia di rispetto di 150 metri è generata dalle sponde o dai piedi degli argini; per i corsi d'acqua la cui dimensione di alveo è poco significativa o di difficile determinazione, la fascia di rispetto di 150 metri è generata dalla linea di mezzeria del corso d'acqua.
4. Le amministrazioni pubbliche, in sede di recepimento del PPR negli strumenti urbanistici generali, in applicazione degli articoli 7, comma 3, e 12, comma 2, lettera f),²³ possono precisare la delimitazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua rispetto al maggior dettaglio delle basi cartografiche utilizzate o tenuto conto dello stato dei luoghi, verificato a seguito di sopralluogo; tale precisazione è motivata e comporta l'aggiornamento della relativa Scheda.
5. Qualora vengano reperiti elenchi delle acque pubbliche emanati in attuazione del RD

²³ Modifica apportata con variante 1/2023

1775/1933, ulteriori rispetto a quelli già considerati in sede di elaborazione del PPR, si provvede all'aggiornamento del PPR stesso ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

6. La pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce i seguenti **indirizzi**:
- a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;
 - b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;
 - c) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;
 - d) garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;
 - e) salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;
 - f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;
 - g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica;
7. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:
- a) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera a), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono, anche nel rispetto delle previsioni e dei vincoli imposti dai Piani di assetto idrogeologico:
 - i. la salvaguardia della funzionalità ecologica e idraulica e della morfologia fluviale naturale (rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) attraverso il mantenimento o ripristino di condizioni di naturalità, libera dinamica e connettività ecologica prevedendo interventi di riqualificazione fluviale e di superamento delle barriere che interrompono il *continuum* fluviale;
 - ii. la riqualificazione e incremento delle formazioni arboree igrofile e golenali con gestione della vegetazione fluviale che concili elementi di conservazione della biodiversità (qualità, maturità, complessità strutturale, continuità longitudinale e trasversale) con i requisiti di funzionalità fluviale, intervenendo prioritariamente sulla

- vegetazione invasiva alloctona;
- iii. l'individuazione degli insediamenti storici originari riconducibili ai morfotipi di cui all'articolo 17, fondati su corsi d'acqua e la definizione di norme volte alla salvaguardia, valorizzazione e recupero degli elementi percepibili ed espressivi delle relazioni fra il corso d'acqua e le attività antropiche;
 - iv. l'individuazione degli edifici di rilevanza storico-culturale (es: mulini, idrovore, etc.), dei manufatti (es: lavatoi) nonché degli elementi architettonici, dei materiali (es: rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati) e delle eventuali attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche, bilance da pesca) che li caratterizzano; per questi edifici sono ammessi unicamente interventi di recupero edilizio, mentre per gli altri manufatti, elementi e materiali interventi di conservazione e valorizzazione, fatti salvi gli interventi connessi alla funzionalità idraulica degli edifici e dei manufatti stessi;
 - v. l'individuazione di punti panoramici, alti morfologici, terrazzi fluviali che permettono la percezione di ampie parti dei paesaggi fluviali e la definizione di norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;
 - vi. la delimitazione delle seguenti aree all'interno delle quali gli interventi specificati al successivo comma 8, lettera d), sono soggetti all'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), in relazione al grado di compromissione dei luoghi e a condizione che lo strumento urbanistico definisca norme dettagliate per la conformazione degli interventi, con attenzione alle visuali da e verso il corso d'acqua tutelato, alla copertura vegetale o a eventuali interventi di mitigazione:
 1. aree a rischio idrogeologico, ai sensi del regio decreto 3267/1923 e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (*Norme in materia di risorse forestali*);
 2. aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale" e²⁴, ad eccezione di una fascia di profondità di 50 metri dalla sponda o dall'argine, le parti del territorio già trasformate e destinate a:
 - i. insediamenti industriali ed artigianali;
 - ii. insediamenti di attrezzature commerciali;
 - iii. servizi e attrezzature collettive;
 - vii. il recepimento e la delimitazione delle aree gravemente compromesse e degradate e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi degli articoli 33 e 34;
- b) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera b), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono, tenuto conto delle informazioni contenute nel Quadro conoscitivo, interventi di riqualificazione e rinaturazione volti a:
- i) individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di erosione e artificializzazione delle sponde nonché alterazione delle componenti vegetazionali del paesaggio fluviale, anche in relazione al ripristino

²⁴ Modifica apportata con variante 1/2023

- della connettività ecologica e alla salvaguardia delle zone tampone a tutela delle aree protette secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotopi della rete ecologica nelle schede d'ambito di paesaggio; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";
- ii) riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale;
 - iii) potenziare la connessione e la connettività ecologica dalla sorgente alla foce del corso d'acqua, con particolare attenzione alla riqualificazione della vegetazione ripariale, alla rete idrografica minore intercettata entro le fasce di tutela, incluso il reticolo scolante delle bonifiche;
- c) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera c), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:
- i) individuano le componenti idrogeologiche per le quali è possibile ripristinare le funzioni di connettività ecologica a scala regionale e locale, secondo le indicazioni della rete ecologica regionale e includendole nella rete ecologica locale; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";
- d) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera d), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione individuano le componenti della mobilità lenta di livello locale quali modalità di accesso e fruizione pubblica del paesaggio fluviale come di seguito:
- i) utilizzare, laddove possibile, le strade bianche, vicinali e interpoderali, e la sentieristica già esistente;
 - ii) i nuovi percorsi di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono improntati a criteri di riduzione di impatto degli stessi;
 - iii) gli attraversamenti dei corsi d'acqua sono preferibilmente localizzati sui o in corrispondenza dei ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi ciclopeditoni riservati;
 - iv) la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è improntata a criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati;
 - v) gli interventi di manutenzione dei tracciati esistenti e di realizzazione di nuovi percorsi sono realizzati avendo riguardo alla cura della vegetazione ripariale e al mantenimento e ripristino dei varchi visuali verso il corso d'acqua;
- e) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera e), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:
- i) individuano le aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione ripariale di pregio, quali ad esempio le boscaglie a galleria di pioppo italiano, le ontanete a *Alnus glutinosa* e cespuglieti e boscaglie di *Salix* spp. e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;
 - ii) individuano gli elementi vegetazionali semi-naturali o di origine antropica e le loro formazioni, quali ad esempio filari di salici capitozzati, ontani o di altre specie

- igrofile, e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e potenziamento;
- iii) individuano gli elementi naturali di tipo idrogeomorfologico, che connotano il paesaggio fluviale, quali ad esempio forre, salti d'acqua, gole, rapide, cascate, meandri, meandri abbandonati, sorgenti, risorgive e fontanili e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;
 - iv) individuano le aree del paesaggio fluviale degradate dalla presenza di vegetazione alloctona, quali ad esempio la *amorpha fruticosa* e la *reynoutria japonica*, e definiscono norme regolamentari per il loro contenimento ed eradicazione;
- f) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera f), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:
- i) individuano le rogge e i canali artificiali di impianto storico;
 - ii) individuano gli edifici di rilevanza storico-culturale connessi al paesaggio fluviale (quali ad esempio mulini, battiferri ed opifici idraulici in genere, idrovore, opere di derivazione e di regimazione, salti di fondo), i manufatti (quali ad esempio lavatoi, ponticelli, manufatti per l'utilizzo dell'acqua a scopo ornamentale, bilance da pesca) nonché definiscono abachi degli elementi architettonici, dei materiali (quali ad esempio rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati, calcestruzzo originario con poco legante e granulometria grossa) e delle attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche) che li caratterizzano; definiscono norme per il recupero edilizio degli edifici e dei manufatti e per la conservazione, valorizzazione e riproposizione degli elementi architettonici e dei materiali;
 - iii) prevedono, in caso di nuova edificazione lungo le sponde del corso d'acqua, la limitazione delle altezze in coerenza con quelle degli edifici di tipologia tradizionale esistenti;
- g) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera g), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:
- i) sono improntati all'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo definito a livello europeo già con la "Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006";
 - ii) recepiscono, specificano e delimitano le aree compromesse o degradate, e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lett. b) del Codice e propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione, promuovendo l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale, con le modalità di cui agli articoli 33 e 34. Contestualmente individuano ove possibile aree esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpate o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica;
 - iii) individuano gli insediamenti produttivi dismessi diversi rispetto a quelli indicati al punto ii) e definiscono norme per il loro recupero o riconversione ad altri usi, salvaguardando il rapporto con il corso d'acqua;
8. I progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:
- a) Non sono ammissibili:

- 1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8;
- 2) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 43, comma 6,²⁵ ad esclusione degli interventi di cui al presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei;
- 3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7) del presente comma 8;
- 4) interventi che ocludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che ocludano la vista dal corso d'acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all'interno delle fasce di rispetto;
- 5) l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, nonché per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide;
- 6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000;
- 7) l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche;
- 8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni;
- 9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto del materiale litoide di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7;
- 10) sino all'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*)~~-~~e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle "aree non idonee" di seguito elencate:

²⁵ Modifica apportata con variante 1/2023

- i) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco
 - ii) rete natura 2000
 - iii) geositi;
 - iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque;
- 11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
 - 12) l'intubazione dei corsi d'acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;
 - 13) la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), successivamente all'adozione del PPR;
- b) Sono ammissibili nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale²⁶ e fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a), i seguenti interventi che devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:
- 1) interventi urbanistici edilizi che:
 - a) garantiscono il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili; l'inserimento nel contesto paesaggistico è valutato secondo i principi di coerenza paesaggistica; nel territorio urbanizzato, l'inserimento nel contesto paesaggistico può avvenire anche creando un nuovo paesaggio che è valutato sulla base dei criteri di qualità paesaggistica di cui all'articolo 20, commi 10 e 11;
 - b) non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
 - c) incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
 - d) non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante;
 - 2) le sistemazioni idrauliche e opere di difesa che tengano conto degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi e garantiscano attraverso la qualità progettuale il minor impatto visivo possibile, nonché le sistemazioni e le opere che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica;

²⁶ Modifica apportata con variante 1/2023

- 3) la realizzazione, nelle aree diverse rispetto a quelle di cui al comma 7, lettera b), punto ii), di nuove attività estrattive in conformità alle disposizioni della legge regionale 12/2016 o, se approvato, al Piano regionale delle attività estrattive, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;
 - 4) la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi.
 - 5) le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area fluviale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico che prevedono adeguate misure compensative o mitigative;
 - 6) la realizzazione di nuovi tracciati viari lungo il corso d'acqua della viabilità primaria individuata nella cartografia delle infrastrutture e della mobilità lenta; al fine di garantire la sicurezza delle ciclovie della Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), sono ammesse pavimentazioni flessibili correttamente inserite nel contesto;
 - 7) l'adeguamento dei ponti, muri di contenimento e altri manufatti di pertinenza stradale, realizzati in pietra o espressione delle tecniche costruttive del passato, attraverso un approccio di conservazione dei medesimi manufatti e materiali;
 - 8) l'individuazione di specifiche aree per lo svolgimento di attività sportive particolari quali motocross e ciclocross, scelte fra quelle compromesse e degradate per cause antropiche, assicurando il rispetto e, laddove possibile, il ripristino della vegetazione riparia, con esclusione delle aree core della rete ecologica;
- c) Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel D.P.R. 31/2017:
- 1) realizzazione di percorsi per la mobilità lenta su viabilità esistente, e manutenzione di strade locali e vicinali a fondo naturale, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
 - 2) rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso delle acque;
 - 3) ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;
 - 4) ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;
 - 5) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero ovvero funzionali allo svolgimento di attività didattiche, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
 - 6) rimozione di opere di intubamento totale o parziale di un corso d'acqua;
 - 7) interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua,

compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

- 8) per le cave a cielo aperto e di versante, esistenti alla data di adozione del PPR, per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica e siano in atto gli interventi di rinaturalizzazione anche per fasi, all'interno del perimetro minerario, in conformità ai provvedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva, sono ammessi:
- i. riposizionamenti di tramogge, nastri trasportatori, gruppi di frantumazione e vagliatura, impianti di lavaggio, centrali di compressione, tettoie, pensiline e vasche per lo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati prive di opere di fondazione;
 - ii. impianti per la raccolta e il trattamento delle acque, superficiali e di processo, purché totalmente interrate o superfici in pianta inferiori ai 100 metri quadri;
 - iii. realizzazione di piazzali e percorsi carrabili con finitura non asfaltata, all'interno dell'area di cava, di superficie inferiore a 2.500 metri quadri, in zone già destinate a piazzale o a viabilità nel progetto approvato;
 - iv. riposizionamento di baraccature di servizio, con o senza opere di fondazione, già previste nel progetto autorizzato;
 - v. nuove baraccature di servizio con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri;
 - vi. strutture di stoccaggio dei carburanti, lubrificanti, oli esausti e per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione competente;
 - vii. strutture per la sicurezza dei cantieri: in particolare, reti di contenimento e paramassi, guardrails, cancelli, recinzioni;
- d) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice, per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR:
- a. demolizioni di strutture in aree a rischio idrogeologico, ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*) e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (*Norme in materia di risorse forestali*),
 - b. interventi nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale", di rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili;
 - c. negli insediamenti industriali ed artigianali, delimitati e disciplinati ai sensi

- del comma 7, lettera a) punto vi) e con esclusione degli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, dell'edilizia rurale tradizionale e delle testimonianze dell'archeologia industriale, gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.15, B. 19, B.20, dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;
- d. negli insediamenti di attrezzature commerciali, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi), gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.8, B.12, B.15 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;
- e. negli insediamenti di servizi e attrezzature collettive, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi) e con esclusione di quanto previsto all'articolo 10, comma 4, lettere f) e g) del Codice, gli interventi di cui ai punti B.12, B.15, B.21, B.23, B.25, B.26 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;
- f. interventi di potenziamento della rete della mobilità lenta su tratti già esistenti di strade locali, strade vicinali, sentieri, itinerari ciclopedonali, oppure attraverso l'utilizzo di infrastrutture esistenti dismesse (quali ex ferrovie, argini, alzaie e ripe di fiumi, tronchi stradali dismessi);
- g. interventi previsti dai contratti di fiume di cui all'articolo 52, condivisi dal Ministero e dalla Regione;
- e) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b), per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR che hanno individuato le aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:
- a. rinaturalizzazione nelle aree già destinate ad insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati;
 - b. ripristino del sistema di alberature, dei fossi e dei bordi lungo gli assi di grande viabilità storica alterati da insediamenti commerciali e produttivi.

Art. 24

(Corsi d'acqua esclusi)

1. Nel Quadro conoscitivo di cui all'articolo 7, sono contenuti i corsi d'acqua o parti di essi irrilevanti ai fini paesaggistici, già inclusi in appositi elenchi, resi pubblici e comunicati al MiC²⁷, ai sensi dell'articolo 142, comma 3 del Codice, in attuazione alla deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2014, n.1359 (*D.lgs. 42/2004 art 142, comma 3 - approvazione dell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici (province di Gorizia e di Pordenone)*) e alla deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 861 (*D.lgs. 42/2004, art 142, comma 3 - approvazione dell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici*), alla deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2017, n. 1055 (*D.lgs. 42/2004, art. 142, comma 3 - approvazione dell'elenco dei corsi d'acqua in parte irrilevanti ai fini paesaggistici*) e alla deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n.720 (*D.lgs. 42/2004, art. 142, comma 3 - Integrazione dell'elenco dei corsi d'acqua in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici*).

²⁷ Modifica apportata con variante 1/2023

Art. 25
(Montagne)

1. Il PPR riconosce e individua le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera d) del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare.
2. Le montagne riconosciute e individuate dal PPR sono delimitate e rappresentate nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.
3. La pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce i seguenti **indirizzi**:
 - a. garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri ecosistemici, geomorfologici e storico-identitari delle aree montane;
 - b. incentivare il mantenimento dell'attività di alpeggio e il recupero degli edifici (malghe) e dei manufatti che ne sono espressione (abbeveratoi, manufatti per la fienagione etc) nonché la fruizione turistico ricreativa connessa alle produzioni tipiche locali;
 - c. orientare verso modalità sostenibili le infrastrutture a supporto delle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche o sciistiche, allo scopo di tutelare le aree più vulnerabili;
 - d. assicurare la conservazione dei geositi e la loro valorizzazione e fruizione sostenibile e coerente con i valori espressi, tutelando la biodiversità che li connota
4. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:
 - a. Individuano i prati e sistemi dell'alpeggio riconducibili ai morfotipi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera t), e definiscono norme volte alla salvaguardia, valorizzazione e recupero degli elementi espressivi delle relazioni fra la montagna e le attività antropiche;
 - b. Individuano gli edifici di rilevanza storico culturale (malghe), dei manufatti, nonché degli elementi architettonici e dei materiali che li caratterizzano; per questi edifici sono ammessi interventi di recupero edilizio e ampliamento nel rispetto delle tipologie edilizie e dei materiali propri degli edifici esistenti;
 - c. Individuano i punti panoramici e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;
 - d. prevedono la disciplina normativa per la realizzazione di nuovi bivacchi e altre attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche, nel rispetto dei fattori caratterizzanti il paesaggio montano, con particolare riferimento a quelli di elevato valore panoramico, all'assetto geomorfologico ed alla presenza di habitat Natura 2000 o di interesse conservazionistico;
 - e. Prevedono la disciplina normativa volta a mantenere e valorizzare i percorsi della viabilità storica, i manufatti espressivi dei caratteri tipologici e dei valori storico architettonici, nonché i manufatti e i luoghi testimonianza della Grande Guerra e della "Guerra fredda";
5. I progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:
 - a) sono ammessi nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e

regionale ²⁸e alle seguenti condizioni gli interventi di:

1. Sistemazioni e relative opere di difesa del territorio a tutela della fragilità morfologica dello stesso e delle aree su cui le frane sono conclamate, inserite in progetti organici di intervento, utilizzando materiali appropriati ai caratteri del contesto, tecniche di ingegneria naturalistica e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;
2. realizzazione di infrastrutture e di impianti che comporti la trasformazione permanente di suolo inedificato, quali gasdotti ed elettrodotti interrati, a condizione che le opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.) si inseriscano nel contesto peculiare secondo i principi di coerenza paesaggistica e non modifichino le caratteristiche morfologiche e l'assetto idrogeologico; nel caso di manutenzione, adeguamento o rifacimento di strutture lineari energetiche, per le quali non è possibile il loro interrimento per le caratteristiche del substrato roccioso del terreno, i sostegni degli elettrodotti aerei saranno da preferire con la tipologia a tralicci
3. nel caso di nuove aree destinate agli sport invernali o all'eventuale ampliamento o rinnovamento di quelli esistenti: gli eventuali nuovi tracciati e gli invasi per l'innnevamento artificiale devono essere paesaggisticamente compatibili, con maggiore aderenza possibile alla morfologia dei luoghi, e realizzati in modo tale da concorrere alla qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva.

Art. 26

(Ghiacciai e circhi glaciali)

1. Il PPR riconosce e individua i ghiacciai e i circhi glaciali, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera e) del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare.
2. I ghiacciai riconosciuti e individuati dal PPR sono delimitati e rappresentati nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2; il dato relativo ai ghiacciai e circhi glaciali inserito nel PPR è integrabile e implementabile ai sensi dell'articolo 7.
3. Nei territori coperti da ghiacciai e nei circhi glaciali sono consentiti unicamente interventi finalizzati a:
 - a. Difesa dell'equilibrio idrogeologico e ecologico
 - b. Attività scientifiche e divulgative.

Art. 27

(Parchi e riserve naturali nazionali o regionali)

1. Il PPR riconosce e individua i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera f) del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare.

²⁸ Modifica apportata con variante 1/2023

2. I parchi e le riserve naturali regionali, come definiti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*) e dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (*Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali*), sono delimitati e rappresentati nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Nella medesima cartografia sono delimitate e rappresentate le riserve nazionali:
 - a. Riserva Marina di Miramare, istituita con decreto ministeriale del 12 novembre 1986;
 - b. Riserve naturali integrali dello Stato "Rio Bianco" e "Cucco", istituite con decreto Ministero Agricoltura e Foreste del 2 dicembre 1975.
4. Per i parchi naturali regionali "Prealpi Giulie" e "Dolomiti Friulane" e per le riserve regionali "Lago di Cornino", "Foci dell'Isonzo" e "Falesie di Duino" si applicano le norme dei piani di conservazione e sviluppo approvati.
- 4 bis. Per le riserve regionali «Val Canal Novo» e «Foci dello Stella» si applicano le norme dei piani di conservazione e sviluppo approvati rispettivamente con DPRReg 116 del 27/04/2018 e con DPRReg 140 del 28/08/2019 e successive modifiche e integrazioni.²⁹
5. Per le riserve regionali "Monte Lanaro", "Monte Orsario", "Val Rosandra" si applicano le norme delle dichiarazioni di notevole interesse di cui all'articolo-19.
6. Per la riserva regionale "Laghi di Doberdò e Pietrarossa" si applica la normativa d'uso contenuta nella Scheda di sito "Riserva naturale regionale Laghi di Doberdò e Pietrarossa" allegata alle presenti norme, prevalente rispetto alla disciplina paesaggistica dei beni tutelati per legge di cui al Capo III.
7. Per le riserve regionali "Valle Cavanata" e "Valle Grotari e Vulcan"³⁰ fino alla data dell'approvazione dei rispettivi piani di conservazione e sviluppo, i progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:
 - a) Non sono ammissibili interventi che comportino:
 - 1) modificazioni percepibili e permanenti dello stato dei luoghi, fatti salvi gli interventi di ripristino naturalistico;
 - 2) nuova edificazione, nuove strade, attività estrattive, impianti di depurazione o realizzazione di gasdotti, elettrodotti, antenne per le telecomunicazioni, linee telefoniche o elettriche e relative opere accessorie fuori terra, fatti salvi gli impianti a rete interrati;
 - 3) riduzione della superficie di isole o zone affioranti, fatti salvi gli interventi di manutenzione dei canali lagunari;
 - 4) posa di mezzi pubblicitari, fatta salva l'apposizione temporanea per iniziative di interesse pubblico;
 - 5) sino all'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*), la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia non è ammessa nelle "aree non idonee" quali le aree protette ai sensi della legge

²⁹ Modifica apportata con variante 1/2023

³⁰ Modifica apportata con variante 1/2023

regionale 42/1996.

- b) Sono ammissibili nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale³¹ e a condizione che garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali e dei colori tradizionali del luogo:
- 1) gli interventi di realizzazione, ampliamento e recupero di strutture di servizio funzionali alla riserva al di fuori delle zone umide di cui all'articolo 31;
 - 2) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di interesse storico-culturale o identitario, quali i casoni e le bilance da pesca;
 - 3) la posa di cartelli di tipologia diversa da quella disposta dal Codice della Strada e relativo Regolamento, uniformando le tipologie e curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto;
 - 4) nell'Ambito di paesaggio AP 12, il recupero di casoni esistenti, quali elementi caratterizzanti l'ambito lagunare con l'impiego di materiali e tecniche costruttive proprie della tradizione
- c) Sono ammessi senza autorizzazione paesaggistica:
- 1) interventi di eradicazione di specie esotiche infestanti, ripristino di habitat di interesse comunitario, rinaturalizzazione di aree oggetto di calpestio o pavimentate, esclusivamente con specie autoctone locali ed ecotipi propri del sito.
8. Per le riserve regionali "Forra del Cellina" e "Val Alba" fino alla data dell'approvazione dei rispettivi piani di conservazione e sviluppo, i progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:
- a) Non sono ammissibili interventi che comportino:
- 1) alterazioni dello stato di conservazione favorevole degli habitat, modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, fatti salvi gli interventi di ripristino naturalistico, di messa in sicurezza da rischio sismico e idrogeologico nonché di sicurezza dei fruitori;
 - 2) nuova edificazione, nuove strade, attività estrattive, impianti di depurazione o realizzazione di gasdotti, elettrodotti, antenne per le telecomunicazioni, linee telefoniche o elettriche e relative opere accessorie fuori terra, fatti salvi gli impianti a rete interrati;
 - 3) posa di mezzi pubblicitari, fatta salva l'apposizione temporanea per iniziative di interesse pubblico.
- b) Sono ammissibili nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale³² e a condizione che garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali e dei colori tradizionali del luogo:
- 1) gli interventi di realizzazione, ampliamento e recupero di strutture di servizio funzionali alla riserva, nonché di manutenzione, consolidamento statico e restauro degli edifici;
 - 2) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di interesse storico-

³¹ Modifica apportata con variante 1/2023

³² nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina nazionale

- culturale o identitario;
- 3) la posa di cartelli di tipologia diversa da quella disposta dal Codice della Strada e relativo Regolamento, uniformando le tipologie e curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto;
- c) Sono ammessi senza autorizzazione paesaggistica:
- 1) interventi di eradicazione di specie esotiche infestanti, ripristino di habitat di interesse comunitario, rinaturalizzazione di aree oggetto di calpestio o pavimentate, esclusivamente con specie autoctone locali ed ecotipi propri del sito;
 - 2) nell'Ambito di paesaggio AP 12, il recupero di casoni esistenti, quali elementi caratterizzanti l'ambito lagunare con l'impiego di materiali e tecniche costruttive proprie della tradizione.
- 8 bis. Per le Riserve naturali regionali³³:
- a) di cui ai commi 4 e 4 bis le varianti di modifica al PCS devono essere adeguate al PPR;
 - b) di cui al comma 5 i PCS recepiscono, per gli aspetti paesaggistici, le norme delle dichiarazioni di notevole interesse di cui all'articolo 19;
 - c) di cui ai commi 7 e 8 si applicano le norme dei Piani di conservazione e sviluppo adeguati al PPR, una volta approvati e vigenti, fermo restando che nel PCS devono essere recepite anche le prescrizioni d'uso indicate ai commi 7 e 8.

8 ter. Per nuove Riserve naturali regionali ricadenti nella regione biogeografica continentale, fino alla data di approvazione dei rispettivi piani di conservazione e sviluppo i progetti di intervento si conformano alle prescrizioni d'uso di cui al comma 7. Per nuove Riserve naturali regionali ricadenti nella regione biogeografica alpina, fino alla data di approvazione dei rispettivi piani di conservazione e sviluppo i progetti di intervento si conformano alle prescrizioni d'uso di cui al comma 8.

Art. 28

(Territori coperti da foreste e da boschi)

1. Il PPR riconosce e individua i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare.
2. Ai fini della ricognizione e delimitazione dei territori coperti da foreste e da boschi, si applica la definizione di bosco di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (*Norme in materia di risorse forestali*).
3. Ai sensi della legge regionale 9/2007 non sono considerati bosco le seguenti fattispecie:
 - a) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
 - b) le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni;
 - c) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta

³³ Commi 8 bis e 8 ter aggiunti con variante PPR 1/2023

- scaduti i relativi vincoli;
- d) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale, vigente alla data di adozione del PPR oppure adeguato o conformato al PPR ai sensi dell'articolo 14, la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli;
- e) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;
- f) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;
- g) i filari e i viali di piante arboree o arbustive e i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate;
- h) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti;
- i) i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboschimento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale, vigente alla data di adozione del PPR oppure adeguato o conformato al PPR ai sensi dell'articolo 14, come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono anche ai territori coperti da foreste e da boschi presenti all'interno dei beni di cui all'articolo 19 e delle aree afferenti alla rete ecologica di cui all'articolo 43.
5. Sono altresì considerate bosco i territori percorsi dal fuoco che risultano negli elenchi di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*).
6. Il PPR riconosce le seguenti categorie forestali:
- a) Formazioni costiere
 - b) Quercio-carpineti e carpineti
 - c) Rovereti e castagneti
 - d) Orno-ostrieti e ostrio-querceti
 - e) Aceri-frassineti e aceri-tiglieti
 - f) Betuleti ³⁴
 - g) Faggete
 - h) Pinete di pino nero e pino silvestre
 - i) Piceo-faggeti
 - j) Abieteti
 - k) Peccete
 - l) Lariceti
 - m) Alnete
 - n) Saliceti e formazioni particolari
 - o) Formazioni antropogene
7. Le zone di cui al comma 1 sono delimitate e rappresentate nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità

³⁴ Inversione delle lettere per le categorie forestali Betuleti e Faggete apportata da variante PPR 1/2023

- di cui all'articolo 4, comma 2 e per tali aree le disposizioni del PPR hanno efficacia prescrittiva.
8. Le amministrazioni pubbliche, in sede di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, in applicazione degli articoli 7, comma 3, e 12, comma 2, lettera d), possono precisare la delimitazione dei boschi rispetto al maggior dettaglio delle basi cartografiche utilizzate ovvero tenuto conto dello stato dei luoghi e della recente espansione di essenze forestali su prati e pascoli, in esito a sopralluogo, motivando tale precisazione.
 9. In caso di incoerenza tra la definizione di cui ai commi 2 e 3 e la cartografia sono prevalenti le prime.
 10. Il rilascio della autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di interventi che comportano trasformazione dei territori coperti da foreste e dai boschi non determina la riduzione del bene paesaggistico in corrispondenza del sedime dell'opera autorizzata con eccezione degli interventi di recupero ai fini agro-silvo-pastorali dei terreni incolti e abbandonati di cui all'articolo 48.
 11. La pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce i seguenti **indirizzi**:
 - a) salvaguardare i boschi in relazione al loro ruolo per la qualificazione del paesaggio naturale e culturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico ricreativa, la capacità produttiva di legno e delle altre risorse rinnovabili;
 - b) nel territorio montano, favorire il mantenimento e il recupero di praterie prioritariamente mediante interventi di recupero delle aree abbandonate;
 - c) salvaguardare e valorizzare i boschi in relazione al loro significato di memoria storica e culturale;
 12. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:
 - a) Nei territori coperti da bosco gli strumenti di pianificazione forestale:
 - 1) disciplinano gli interventi selvicolturali in modo da:
 - i. valorizzare i popolamenti forestali assecondando la tendenza naturale nella composizione e nella struttura;
 - ii. conservare le specie indigene sporadiche e rare;
 - iii. prevenire e limitare la diffusione delle specie esotiche invasive;
 - iv. conservare gli alberi vetusti e di grandi dimensioni in particolare nelle aree a maggiore percezione visiva;
 - 2) individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa e limitare gli interventi di trasformazione in altra destinazione d'uso;
 - 3) programmano, nelle proprietà soggette a Piani di gestione forestale, la gestione della proprietà con l'obiettivo di raggiungere o mantenere un equilibrio delle varie fasi cronologico-strutturali del bosco.
 - b) la pianificazione territoriale recepisce, per quanto di competenza, le indicazioni di cui al punto 2) della lettera a); la pianificazione territoriale, nelle proprietà prive di pianificazione forestale, individua i boschi che rivestono particolare interesse storico, culturale e paesaggistico da tutelare ai fini della loro conservazione consentendo gli interventi finalizzati alla conservazione e gestione dei boschi stessi
 13. I progetti degli interventi, ferme restando le previsioni degli strumenti di pianificazione forestale

approvati e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché dei piani di conservazione e sviluppo delle aree protette, laddove vigenti, si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:

- a) Non sono ammissibili interventi che comportino:
 - 1) nei querceto-carpineti planiziali: gli interventi di taglio che non si configurino come taglio colturale e che causino un aumento dell'effetto margine riscontrabile anche dall'ingresso di piante infestanti, perdita dello strato di humus superficiale, modifica sostanziale della composizione vegetale del sottobosco, alterazione del rapporto naturale fra radura e copertura arborea;
 - 2) nei rovereti: gli interventi di taglio che non si configurano come taglio colturale e che determinino una forte riduzione della copertura arborea con degrado marcato dello strato di humus superficiale con conseguente difficoltà di affermazione della rinnovazione arborea, dilavamento e conseguente perdita di suolo;
 - 3) nell'Ambito di paesaggio 12 (costa e laguna): interventi di riduzione delle pinete di pino nero e di origine secondaria, interventi che causino alterazione (eliminazione) della composizione vegetale del sottobosco;
 - 4) nei boschi palustri appartenenti alla categoria delle alnete e dei saliceti: interventi che alterino lo stato idrico del suolo;
- b) sono ammessi nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale ³⁵e alle seguenti condizioni interventi di realizzazione di impianti di risalita nonché interventi di ampliamento e adeguamento di piste da sci esistenti e di strutture ad essi pertinenti (invasi per innevamento artificiale) che siano previsti dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'adozione del PPR o adeguati o conformati al PPR, non alterino gli aspetti geomorfologici e forestali di insieme, i geositi e le visuali panoramiche, e siano realizzati in modo tale da concorrere alla qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva;
- c) sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione all'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi di semplificazione Stato-Regione e nel DPR 31/2017:
 - 1) gli interventi previsti in terreni incolti e/o abbandonati, individuati ai sensi degli articoli 7 e 48, commi 4 e 5;
 - 2) nelle formazioni antropogene e nelle neo-formazioni: il taglio e l'estirpazione della vegetazione formatasi a seguito di naturale imboschimento, finalizzato al recupero di attività agro-silvo-pastorali tradizionali e non intensive;
 - 3) nell'Ambito di paesaggio AP 11: nelle pinete di pino nero originatesi da precedenti impianti, interventi di gestione forestale indirizzati a favorire la sostituzione con boschi composti da specie arboree spontanee già presenti;
 - 4) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP 2, AP 11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di strutture stagionali e reversibili realizzate in legno, con tecniche costruttive proprie della tradizione che non comportino l'impiego di leganti o alterazioni della morfologia del suolo, di altezza non superiore a tre metri e di superficie non superiore a mq 10, ad

³⁵ Modifica apportata da variante PPR 1/2023

esclusivo uso di attività agro-silvo pastorali non intensive;

5) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP2, AP11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di recinti elettrificati e la realizzazione di recinzioni in materiali propri della tradizione, o di muretti realizzati a secco con pietra locale, a perimetro e tutela delle colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno campo), purché la superficie recintata sia inferiore a 0,5 ha, nonché recinzioni provvisorie finalizzate al pascolo controllato e reti elettrificate a difesa della selvaggina.

Art.29

(Usi civici)

1. Il PPR riconosce le zone gravate da usi civici, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del Codice, ovvero le aree su cui gravano diritti spettanti ad una collettività ed ai singoli che la compongono, organizzata o meno in una persona giuridica pubblica (comuni o comunità frazionali etc.), e consistenti nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi, o dalle acque di un determinato territorio.
2. Le zone gravate da usi civici comprendono:
 - a) Gli usi civici, intesi come diritti di godimento di alcune utilità su proprietà di terzi (soggetti pubblici o privati diversi dai soggetti utilizzatori) da parte di una comunità residente;
 - b) Le proprietà collettive, intese come una proprietà indivisa che fa capo ad una comunità stabilmente insediata nel territorio, distinte in proprietà collettive "aperte" o "terre civiche", l'accesso alle cui risorse è garantito a tutti gli abitanti residenti in un dato luogo, e "chiusure", l'accesso alle cui risorse è riservato agli abitanti residenti in una certa zona discendenti dagli antichi abitanti originari.
3. Il PPR distingue:
 - a. le zone gravate da usi civici già accertati con bando commissariale secondo le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (*Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno*);
 - b. le zone per le quali le operazioni di accertamento non sono definite;
4. In applicazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 1766/1927, non rientrano fra i beni paesaggistici ai sensi del comma 1 i terreni di proprietà privata su cui è possibile "cacciare, spigolare, raccogliere erbe" e svolgere attività della stessa natura per consuetudine e non per titolo.
5. Le zone di cui al comma 3, lettera a), sono delimitate e rappresentate nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, e per tali aree le disposizioni del PPR hanno efficacia prescrittiva. La delimitazione di dette zone è aggiornata ai sensi dell'articolo 12, qualora sussistano i presupposti di cui alla legge 1766/1927.
6. Le zone gravate da uso civico non ancora accertato (accertamento non definitivo) di cui al comma 3, lettera b), sono individuate e perimetrate dai Comuni in via presuntiva in sede di adeguamento al PPR; gli interventi da eseguirsi in tali aree non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e il rispetto alla disciplina d'uso del presente articolo è valutato nell'ambito del

procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio.

7. Nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, ai sensi della legge 1766/1927, per i quali la cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela paesaggistica, deve essere verificata la sussistenza dell'interesse paesaggistico. In applicazione alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (*Norme in materia di domini collettivi*), anche in caso di liquidazione degli usi civici restano salve le tutela di alla parte III del Codice.
8. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono gli **indirizzi** e le **direttive** contenuti nelle schede d'ambito.
9. Fino all'avvenuto adeguamento degli strumenti di pianificazione al PPR, i progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**, articolate sulla base della consistenza e delle tipologie di utilizzo dei beni:
 - a) boschi:
 - i. si applicano le misure del piano di gestione forestale laddove adottato;
 - ii. non sono ammissibili interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 43, comma 6;³⁶
 - b) prati e pascoli: sono ammissibili nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale³⁷:
 - i. interventi di recupero di edifici e manufatti attuati tenendo conto dei decreti del Ministero per i beni e le attività culturali del 6 ottobre 2005 (Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale);
 - ii. realizzazione di manufatti facilmente rimovibili a servizio delle attività agro-silvo-pastorali nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali locali;
 - c) colture agricole (seminativi e colture legnose): non sono ammissibili interventi che comportino:
 - i. la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terra e qualsiasi intervento che alteri in modo significativo il profilo del terreno;
 - ii. la realizzazione di impianti per la produzione di energia quali impianti fotovoltaici e a biomassa; - l'alterazione della viabilità interpodereale, dei fossi e scoline e dei filari e altre strutture vegetazionali;
 - iii. le operazioni di movimento del terreno e le operazioni agricole di qualunque tipo a ridosso dei fossi;
 - iv. le operazioni che comportano la riduzione delle "capitagne" esistenti tra i fossi e gli appezzamenti agricoli oggetto di aratura;
 - d) usi di pesca:
 - i. non sono ammissibili la realizzazione di nuovi approdi e darsene;

³⁶ Modifica apportata da variante PPR 1/2023

³⁷ Modifica apportata da variante PPR 1/2023

- ii. sono ammessi interventi volti a equilibrare fenomeni erosivi attraverso l'utilizzo del materiale ricavato da espurgo dei canali;
 - iii. sono ammesse nuove briccole in legno;
 - iv. sono ammessi senza autorizzazione paesaggistica la sostituzione delle briccole esistenti con briccole in legno.
10. Sono altresì ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione MIBACT 2009 e successive modifiche ed integrazioni, per i quali non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica:
- a) il taglio e l'estirpazione della vegetazione su terrazzamenti e prati e pascoli formatasi a seguito di naturale imboschimento;
 - b) la ripresa di attività agricole tradizionali preesistenti sui terrazzamenti quali vigneti, oliveti e frutteti con sistemazioni e sesto d'impianto tradizionali ed eventuali tutori in legno.
 - c) il taglio e l'estirpazione della vegetazione formatasi a seguito di naturale imboschimento, finalizzato al recupero di attività agro-silvo-pastorali tradizionali e non intensive;
 - d) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP 2, AP 11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di strutture stagionali e reversibili realizzate in legno, con tecniche costruttive proprie della tradizione che non comportino l'impiego di leganti o alterazioni della morfologia del suolo, di altezza non superiore a tre metri e di superficie non superiore a mq 10, ad esclusivo uso di attività agro-silvo pastorali non intensive;
 - e) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP2, AP11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di recinti elettrificati e la realizzazione di recinzioni in materiali propri della tradizione, o di muretti realizzati a secco con pietra locale, a perimetro e tutela delle colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno campo), purché la superficie recintata sia inferiore a 0,5 ha.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche ai Beni paesaggistici di cui all'articolo 20.

Art. 30

(Zone umide)

1. Il PPR riconosce e individua le zone umide come individuate dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971), di cui all'articolo 142, comma 1, lettera i), del Codice quali componenti del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare.
2. Le zone umide Ramsar riconosciute e individuate dal PPR sono delimitate e rappresentate nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.
3. In ogni caso, la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica recepisce i seguenti **indirizzi**:
 - a) ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione, favorendo il miglioramento dei suoi caratteri naturalistici e paesaggistici;
 - b) ridurre i processi di trasformazione e frammentazione, promuovere la connessione alla rete

ecologica regionale e locale, ed incrementare la connettività ecologica della rete ecologica regionale secondo le direttive formulate per gli ecotopi della rete nelle schede d'ambito di paesaggio;

- c) promuovere interventi di riqualificazione ecologico-naturalistica delle componenti idrologiche, garantendone – ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna – l'accessibilità e la fruibilità pubblica attraverso interventi di promozione della mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, vie d'acqua costituite dai fiumi Stella ed Isonzo e dal sistema dei canali lagunari, con particolare riguardo al percorso della Litoranea Veneta);
4. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione, recepiscono gli indirizzi e le direttive dei singoli ecotopi con funzione di core area contenuta nella Scheda d'ambito 12.
5. Per le porzioni delle zone umide Ramsar interne alla riserva naturale regionale "Foci dell'Isonzo" si applicano le norme del piano di conservazione e sviluppo.
6. Per le zone umide Ramsar o loro porzioni non comprese in piani di conservazione e sviluppo approvati, e fino alla data dell'approvazione degli stessi, i progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:
 - a) Non sono ammissibili interventi che comportino:
 - 1) modificazioni percepibili e permanenti dello stato dei luoghi, fatti salvi gli interventi di ripristino naturalistico, o di recupero del patrimonio edilizio esistente di interesse storico-culturale o identitario, quali i casoni;
 - 2) nuova edificazione, nuova viabilità carrabile, attività estrattive, impianti di depurazione o realizzazione di gasdotti, elettrodotti, antenne per le telecomunicazioni, linee telefoniche o elettriche e relative opere accessorie fuori terra, fatti salvi gli impianti a rete interrati;
 - 3) riduzione della superficie di isole o zone affioranti, fatti salvi gli interventi di manutenzione dei canali lagunari.

Art. 31

(Zone d'interesse archeologico)

1. Il PPR riconosce e individua le zone d'interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice quali componenti del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare e parte integrante della rete dei beni culturali di cui all'articolo 42.
2. Le zone d'interesse archeologico riconosciute e individuate dal PPR sono delimitate e rappresentate nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Ciascuna zona è descritta nelle "Schede delle Zone di interesse archeologico e ulteriori contesti", costituenti allegato 1 alle presenti norme, comprendenti anche la normativa d'uso sito specifica.
4. La pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica recepisce i seguenti **indirizzi**:
 - a) tutelare la permanenza e la leggibilità del bene archeologico e del contesto di giacenza in tutte le sue componenti, al fine di assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree, preservandone il loro valore storico-culturale e l'integrità percettiva e,

- compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- b) riconoscere l'assetto morfologico e idrologico del sito, che ha determinato l'affermarsi dell'insediamento antropico, e garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e dei caratteri del luogo;
 - c) favorire una fruizione pubblica sostenibile delle aree archeologiche, anche al fine di accrescere la conoscenza e la consapevolezza delle comunità ai valori del paesaggio quale esito della stratificazione delle risultanze materiali delle relazioni fra uomo ed ambiente;
5. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:
- a) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 4, lettera a), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono:
 - i) il recepimento delle zone di interesse archeologico ove prevedere la tutela integrale e l'inedificabilità assoluta;
 - ii) per gli interventi di valorizzazione, disposizioni volte a mantenere leggibile la stratificazione insediativa e a conservare le forme e i segni che ne testimoniano l'origine antica
 - b) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 4, lettera b), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono:
 - i) la definizione dell'area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa, con particolare riguardo alla trama centuriale e infrastrutturale di età romana o alla traccia caratterizzante, al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del segno antico e del contesto paesaggistico in cui tali testimonianze sono inserite;
 - ii) la definizione di norme volte, nelle aree di rispetto di cui alla lettera i), a:
 - a. mantenere l'integrità delle testimonianze della stratificazione insediativa e
 - b. evitare ogni alterazione della integrità visuale,
 - c. evitare ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia
 - d. innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione nonché di ripristino dei caratteri originari dei luoghi, qualora alterati o distrutti.
 - iii) la definizione di interventi sulla componente vegetale ai fini della permanenza e leggibilità del bene e del suo contesto di giacenza;
 - c) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 4, lettera c), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono:
 - i) l'individuazione delle zone in cui istituire parchi archeologici e culturali, da destinare alla fruizione collettiva;
 - ii) il coordinamento delle azioni di valorizzazione e di fruizione delle zone di interesse archeologico e l'inserimento, ove possibile, dei relativi progetti in una più ampia strategia di sviluppo del territorio integrata con la mobilità lenta;
6. I progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:
- a) Non sono ammessi, fatti salvi gli interventi mirati di ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione, concordati con la Soprintendenza competente:
 - 1) gli interventi di nuova realizzazione e di ampliamento di edifici esistenti;

- 2) l'apertura di nuove cave e di attività estrattive a cielo aperto, ovvero di discariche anche a carattere temporaneo, di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
 - 3) la realizzazione di nuove strade carrabili, o l'adeguamento di quelle esistenti e delle loro intersezioni, che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (in trincea, rilevato, viadotto), fatte salve le strade regionali di primo livello riconosciute dal PPR, per le quali il progetto dell'opera pubblica deve garantire la conservazione e leggibilità dei segni antichi;
 - 4) la realizzazione di strutture, comprese le stazioni radio base per radiofonia, telefonia, televisione su pali e la realizzazione di linee elettriche con palificazione;
 - 5) l'apposizione di cartelli e mezzi pubblicitari, fatti salvi i cartelli di valorizzazione e promozione del sito e cartelli indicanti servizi di interesse pubblico, sulla base delle tipologie disposte dal Codice della Strada, o di tipologie uniformate nella scelta di materiali, dimensioni e colori;
 - 6) l'esecuzione di interventi, sia a carattere definitivo sia a carattere provvisorio, allorché tali interventi siano suscettibili di compromettere la percezione e la conservazione dei beni archeologici e della morfologia naturale dei luoghi;
 - 7) per l'attività agricola, le arature profonde, gli scassi e le alterazioni morfologiche di qualsiasi genere;
- b) Sono ammissibili nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale³⁸ i seguenti interventi che avranno l'obbligo di conformarsi alle seguenti prescrizioni:
- 1) le apposizioni di cartelli di valorizzazione e promozione del sito e cartelli indicanti servizi di interesse pubblico, diversi dalle tipologie disposte dal Codice della Strada, qualora si uniformino nella scelta di materiali, dimensioni e colori;
 - 2) l'esecuzione di interventi di carattere provvisorio, qualora non compromettano la percezione e conservazione dei beni archeologici e della morfologia dei luoghi;
 - 3) la realizzazione di piste o percorsi ciclo-pedonali, qualora siano tali da non interferire con la leggibilità del bene, non introducano alterazioni nell'area di intervisibilità.
7. È fatta salva la diversa o ulteriore normativa d'uso inserita nelle specifiche schede di sito, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente disciplina.
8. Nelle zone di interesse archeologico prevalgono, in caso di conflitto, le misure di tutela contenute nei provvedimenti di tutela di cui alla Parte Seconda del Codice

CAPO IV

AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 143, COMMA 4, DEL CODICE

Art. 32

(Aree nelle quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice)

³⁸ Modifica apportata da variante PPR 1/2023

1. Il PPR riconosce le aree tutelate per legge, indicate all'articolo 143, comma 4, lettera a) del Codice, nelle quali la realizzazione di interventi non necessita di autorizzazione paesaggistica, ma può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico generale a seguito della positiva verifica da parte del MiC³⁹ dell'avvenuto adeguamento o dell'avvenuta conformazione dello strumento medesimo al PPR.
2. Gli strumenti urbanistici generali recepiscono, in sede di conformazione e adeguamento del PPR, e ne precisano la delimitazione le aree di cui al comma precedente, nei casi individuati al Capo III delle presenti norme, per le quali la realizzazione degli interventi non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e la conformità alla pianificazione paesaggistica è svolta nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio.

Art. 33

(Aree compromesse e degradate)

1. Il PPR riconosce le aree compromesse e le aree degradate quale elementi di forte alterazione del paesaggio regionale rispetto alle quali indirizzare operazioni di mitigazione, riqualificazione e delocalizzazione.
2. Si definiscono aree compromesse le aree ove si registra "distruzione, perdita o grave deturpazione" degli aspetti e dei caratteri che determinano la qualità di un paesaggio, quali i valori naturalistici, antropici, storico –culturali, panoramici e percettivi.
3. Sono aree degradate le aree ove si registra "deterioramento, decadimento o impoverimento" degli aspetti e dei caratteri sopra indicati.
4. La condizione di compromissione o di degrado può essere determinata da eventi naturali, da fenomeni di abbandono o da interventi antropici di trasformazione che hanno alterato gli aspetti ed i caratteri identitari dei luoghi.
5. Il PPR riconosce le seguenti tipologie di trasformazione che comportano fenomeni di compromissione e degrado del paesaggio regionale:
 - a) Erosione della costa e degli elementi morfologici caratterizzanti la laguna di Marano e Grado
 - b) Altre aree a vulnerabilità ambientale/idrogeologica
 - c) Assi di grande viabilità storica alterati da insediamenti commerciali e produttivi (es ss 13 Udine)
 - d) Campi fotovoltaici
 - e) Elettrodotti
 - f) Dismissioni militari e confinarie
 - g) Insediamenti produttivi inutilizzati o sotto utilizzati
 - h) Cave
 - i) Edifici di valore storico, culturale con stato di degrado degli aspetti scenico-percettivi

³⁹ Modifica apportata da variante PPR 1/2023

- j) Discariche
 - k) Insediamenti generati da pianificazione attuativa inutilizzati, incongrui, incompleti
 - l) Aree infrastrutturali sottoutilizzate e dismesse (casello Latisana, aeroporto di Pontebba, Ferneti)
6. La valutazione del livello di compromissione del paesaggio, declinata in bassa, media, alta, considera, in particolare, le seguenti categorie di alterazioni del paesaggio, come definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42":
- a) Intrusione
 - b) Frammentazione
 - c) Riduzione
 - d) Eliminazione progressiva di relazioni storico culturali simboliche
 - e) Concentrazione
 - f) Deconnotazione
7. Nelle schede di ambito di paesaggio sono riconosciute le aree compromesse e le aree degradate, proprie dell'ambito; gli strumenti urbanistici generali recepiscono e delimitano, in sede di adeguamento e conformazione del PPR, le aree compromesse e degradate indicate nella scheda d'ambito.
8. Nelle aree compromesse e degradate gli strumenti urbanistici generali perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica e si conformano, tenuto conto del livello di compromissione individuato, agli indirizzi dettati dal PPR attraverso le Schede d'ambito di paesaggio e l'Abaco delle aree compromesse e degradate, fermo restando quanto disposto dal Capo III per i beni paesaggistici.

Art. 34

*(Aree gravemente compromesse e degradate nei beni paesaggistici
ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera b))*

1. Nelle aree gravemente compromesse e degradate, localizzate all'interno dei beni paesaggistici, individuate fra quelle indicate con grado di compromissione "alto" nella "carta delle aree compromesse e degradate", o ulteriormente indicate in sede di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici generali, la realizzazione degli interventi indicati nel Capo III delle presenti norme, effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione dei beni, non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Articolo 35

(Periodo di monitoraggio)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 143, comma 4, lettere a) e b), è subordinata all'esito positivo di un periodo di monitoraggio di un anno, decorrente dall'avvenuta verifica dell'adeguamento o della

conformazione del PPR, preordinato a verificare l'effettiva conformità alle prescrizioni d'uso del PPR delle trasformazioni del territorio realizzate nelle aree gravemente compromesse e degradate.

2. La Regione esegue il monitoraggio di cui al comma 1 e, alla scadenza del termine previsto, comunica gli esiti ai competenti organi del Ministero.

Art. 36

(Controlli a campione)

1. La Regione esegue i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 143, comma 7, degli interventi realizzati senza autorizzazione paesaggistica nelle aree di cui all'articolo 143, comma 4, lettera a). L'esito di tali controlli deve essere comunicato con cadenza non inferiore ai sei mesi ai competenti organi del Ministero.
2. I Comuni sono tenuti a comunicare alla Regione i titoli edilizi rilasciati per gli interventi di cui al comma 1, e gli atti di accertamento di significative violazioni urbanistico-edilizie.
3. La comunicazione degli atti di accertamento di cui al comma 2 è assolta con la comunicazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 9/2009.
4. L'accertamento di significative violazioni, ai sensi dell'articolo 143, comma 7, del Codice, delle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico ad esso adeguato, determina la reintroduzione dell'obbligo di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente al comune in cui si sono rilevate le violazioni.

CAPO V

ULTERIORI CONTESTI

Art. 37

(Definizione)

1. Il PPR riconosce e individua, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del Codice, quali ulteriori contesti i beni, diversi dai beni paesaggistici indicati alla Parte Terza, Titolo I, Capo II del Codice, che presentano valori paesaggistici ad essi analoghi, oppure facenti parte dei nodi delle reti dei beni culturali ed ecologica; sono altresì ulteriori contesti le categorie di beni significative per la qualità paesaggistica ed espressivi della valenza identitaria del territorio in cui ricadono.
2. Gli ulteriori contesti, riconosciuti e individuati dal PPR, riferiti ai beni paesaggistici, sono delimitati e rappresentati nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2; gli ulteriori contesti riferiti alle reti culturale ed ecologica o alle ulteriori categorie di beni sono delimitati e rappresentati nella cartografia 1:50.000 "Parte strategica – Reti".
3. Gli ulteriori contesti sono sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
4. Qualora gli ulteriori contesti ricadano all'interno di beni paesaggistici, si applica anche la normativa d'uso riferita allo specifico bene paesaggistico.
5. La realizzazione degli interventi nelle aree riconosciute come ulteriori contesti diversi rispetto a quelli indicati nel comma 4 non richiede il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e la conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR è accertata nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio.

Art. 38

(Ulteriori contesti riferiti a beni dichiarati di notevole interesse)

1. L'individuazione degli ulteriori contesti riferiti a beni dichiarati di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice è volta ad assicurare una maggiore tutela e conservazione dei valori e dei caratteri peculiari dei beni dichiarati, attraverso specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione del contorno territoriale, contenute nelle Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico.

Art. 39

(Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege)

1. Il PPR riconosce ed individua i seguenti ulteriori contesti, diversi dai beni paesaggistici indicati alla Parte Terza, Titolo I, Capo II del Codice, che presentano valori paesaggistici ad essi analoghi:
 - a) per i territori contermini ai laghi, è ulteriore contesto lo specchio acqueo;
 - b) per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua sono ulteriori contesti:
 - i) l'area che rappresenta la differenza tra l'area fluviale riconosciuta dal Piano di assetto

idrogeologico e le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), così come individuate ai sensi dell'articolo 23⁴⁰;

ii) i seguenti ulteriori corsi d'acqua che non risultano iscritti negli appositi elenchi:

- 1..1) Roiello dei Gorghi o Branco delle Fontane
- 1..2) Fiume canale navigabile Brancolo
- 1..3) Roggia del Mulino Reis
- 1..4) Roggia Brentella
- 1..5) Canale Anfora
- 1..6) Canale Zemule
- 1..7) Canale Tiel
- 1..8) Canale Avertò

iii) ulteriori aree pertinenti il paesaggio fluviale, come indicate nella cartografia;

c) per le zone di interesse archeologico, gli ulteriori contesti sono descritti e disciplinati nelle "Schede delle zone di interesse archeologico e ulteriori contesti", costituenti allegato 1 delle presenti Norme, di cui all'articolo 31; gli ulteriori contesti sono rappresentati da:

i) fasce di tutela delle zone di interesse archeologico, afferenti il contesto di giacenza delle testimonianze archeologiche;

ii) ulteriori contesti archeologici⁴¹, afferenti testimonianze archeologiche espressive del paesaggio antico prive della tutela di cui alla Parte II del Codice o appartenenti al demanio archeologico;

iii) fasce di tutela degli ulteriori contesti archeologici⁴², afferenti il contesto di giacenza e di percezione delle testimonianze archeologiche di cui al punto ii).

2. Qualora gli ulteriori contesti di cui al comma 1, lettera c), si trovino all'interno di altri beni paesaggistici, l'autorizzazione paesaggistica si conforma alla normativa d'uso contenuta nelle "Schede delle zone di interesse archeologico e ulteriori contesti".

Art. 40

(Ulteriori contesti riferiti alla rete ecologica)

1. Il PPR riconosce e individua i seguenti ulteriori contesti riferiti alla rete ecologica regionale di cui all'articolo 42, rappresentati nella cartografia 1:50.000 "Parte Strategica – reti":
 - a) i siti Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) di cui alla direttiva 92/43/CEE "Habitat" e alla direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
 - b) i biotopi naturali di cui all'articolo 4 della legge regionale 42/96;
 - c) soppressa⁴³;

2. I progetti degli interventi si conformano alle seguenti **misure di salvaguardia e di utilizzazione**:

Non sono ammissibili:

⁴⁰ Modifica apportata da variante PPR 1/2023

⁴¹ Modifica apportata da variante PPR 1/2023

⁴² Modifica apportata da variante PPR 1/2023

⁴³ Soppressione apportata da variante PPR 1/2023

- a) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati dalle norme di tutela e salvaguardia previste dalla legge regionale 42/1996 e dalla legge regionale 7/2008;
- b) - interventi in contrasto con le finalità di conservazione e ripristino della connettività ecologica così come individuate negli strumenti previsti dall'articolo 43;
- c) per gli AP 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: interventi di realizzazione o ampliamento di cave, fatti salvi gli interventi di ampliamento e nuova realizzazione delle cave di pietre ornamentali in AP 6 nonché compresi nelle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2008, discariche, impianti di smaltimento di fanghi e smaltimento e recupero di rifiuti, allevamenti zootecnici di tipo industriale, impianti di biogas, campi fotovoltaici a terra con superficie superiore a 20 mq, impianti eolici con potenza complessiva superiore a 20 kW;
- d) per gli AP 1, 2, 3, 4: interventi di realizzazione di discariche, impianti di smaltimento di fanghi e rifiuti, allevamenti zootecnici di tipo industriale, campi fotovoltaici a terra con superficie superiore a 20 mq, impianti eolici con potenza complessiva superiore a 20 kW.

Art. 41

(Ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali)

1. Il PPR riconosce e individua i seguenti ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali di cui all'articolo 44, rappresentati nella cartografia 1:50.000 "Parte Strategica – reti":
 - a. beni immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale di cui all'articolo 44, comma 6, lettera c);
 - b. immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale e identitario riconosciuti quali poli di alto valore simbolico ai sensi dell'articolo 44, comma 6, lettera d);
 - c. siti Unesco, di cui all'articolo 18.
2. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree riconosciute quali ulteriori contesti ai sensi del comma 1, i progetti degli interventi si conformano alle seguenti **misure di salvaguardia e di utilizzazione**:

Non sono ammissibili:

 - a) Interventi di nuova realizzazione di infrastrutture, tranne che si rendano necessari per comprovate esigenze, con l'utilizzo di idonee tecniche di mitigazione;
 - b) Interventi di realizzazione di nuove zone produttive
 - c) Apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto ed altri usi del territorio che modificano in modo permanente la morfologia del suolo
 - d) Interventi che pregiudichino in maniera irreversibile la percezione visiva delle emergenze storico culturali e del contesto di giacenza;
 - e) Interventi o opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione e di fruizione del bene e del suo contesto di giacenza;

Sono ammissibili con condizione:

 - a) Interventi di restauro, recupero e riuso, attuati tenendo conto dei decreti del Ministero

- per i beni e le attività culturali del 6 ottobre 2005 (Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale) e del 14 gennaio 2008 (Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni);
- b) Interventi finalizzati all'eliminazione degli elementi detrattori (cavi aerei, mezzi pubblicitari, arredi urbani non coerenti, elementi architettonici incongrui);
 - c) Interventi finalizzati a definire tutele di tipo percettivo (individuare visuali di pregio, punti di vista e rapporti di intervisibilità);
 - d) Interventi di ampliamento di nuove zone produttive all'esterno del contesto purché vengano salvaguardata la qualità visiva in presenza di particolari qualità sceniche e panoramiche, e il mantenimento dei coni ottici e delle vedute;
 - e) Interventi necessari alla salvaguardia e al recupero della visibilità complessiva del bene storico culturale e del suo contesto di giacenza, mediante l'individuazione dei coni ottici, delle visuali da mantenere libere e della previsione di idonee schermature rispetto ad elementi detrattori amovibili (schermature arboree e vegetazionali);
 - f) Interventi volti a favorire la fruizione del bene da parte del pubblico, anche mediante la realizzazione di aree verdi attrezzate e di percorsi ciclo-pedonali, da realizzarsi con interventi reversibili e l'utilizzo di materiali compatibili con il contesto paesaggistico;
 - g) Realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione dei beni e degli ulteriori contesti;
3. Gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale individuano le aree di interferenza visiva all'esterno dell'ulteriore contesto, con particolare riguardo alle zone a destinazione commerciale e produttiva e per tali aree definiscono la disciplina d'uso atta alla salvaguardia dei coni ottici e delle vedute ed al miglioramento della qualità percettiva complessiva del bene storico culturale e del suo contesto di giacenza.
 4. Qualora gli ulteriori contesti di cui al presente articolo si trovino all'interno di beni paesaggistici, il progetto degli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica obbligatoria ai sensi dell'articolo 146 del Codice si conforma alla normativa al bene paesaggistico, nonché alla normativa d'uso contenuta nel comma 2 del presente articolo, nelle "Schede dei poli di alto valore simbolico" e nelle "Schede dei Siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'umanità dell'Unesco".

Art. 42

(Categorie di ulteriori contesti)

1. Il PPR riconosce e individua i seguenti ulteriori contesti⁴⁴, rappresentati nella cartografia 1:50.000 "Parte strategica":
 - a. geositi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni *per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico*

⁴⁴ Modifica apportata da variante PPR 1/2023

e speleologico e delle aree carsiche). I relativi dati sono inseriti in fase di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici al PPR ovvero in esito all'istituzione del Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CarGeo);

- b. grotte di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge regionale 15/2016;
- c. strade di interesse panoramico e ambientale ai sensi dell'articolo 23, comma 13-ter del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*), e altri percorsi panoramici; consistono nelle aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi, che attraversano territori naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica o elementi morfologici caratteristici, dai quali è possibile percepire panorami, ampie visuali o scorci di elevato valore paesaggistico;
- d. alberi monumentali e notevoli: sono alberi monumentali quelli inseriti nell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'articolo 81 della legge regionale 9/2007; sono alberi notevoli quelli che non rientrano nella definizione di alberi monumentali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 (*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*) e alla legge regionale 9/2007, che rivestono un ruolo nella REL o che sono riconosciuti quale espressione di aspetti identitari del paesaggio, rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- e. viali e strade alberati: sono viali e strade alberati di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico, culturale e estetico, ivi compresi quelli inseriti all'interno dei centri urbani, che concorrono alla formazione del disegno compositivo della struttura viaria o dello spazio urbano in cui sono inseriti; il dato relativo ai viali e strade alberati inserito nel PPR è integrabile e implementabile ai sensi dell'articolo 7;
- f. paesaggi della letteratura e della storia.

Sono i paesaggi della letteratura i luoghi che hanno ispirato grandi scrittori e poeti, in un periodo più o meno lontano, e che conservano nei loro tratti l'aspetto d'allora; i paesaggi della storia sono espressione di un preciso momento storico e di una lettura del territorio organica e con finalità strategiche e difensive, di ne rimangono evidenti i segni e i manufatti.

Il PPR riconosce quali paesaggi della storia, fra gli altri, i Paesaggi di Napoleone, i paesaggi della Guerra Fredda, i parchi tematici della Grande Guerra.

I paesaggi della storia e della letteratura sono descritti nelle schede d'ambito di paesaggio; i relativi dati sono integrabili e implementabili ai sensi dell'articolo 7.

- 2. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui al Capo II e III, nelle aree riconosciute quali ulteriori contesti i progetti degli interventi si conformano alle seguenti misure di salvaguardia e di utilizzazione:
 - a) per i geositi e le grotte, non sono ammissibili, oltre a quanto già previsto dalle disposizioni di tutela di cui alla legge regionale 15/2016, interventi che ne alterino i valori percettivi e, per le grotte, che ne compromettano la visuale dell'imbocco;
 - b) per le strade di interesse panoramico e ambientale e per gli altri percorsi panoramici, oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 285/1992 non sono ammissibili:
 - 1) interventi che alterino i valori percettivi dei luoghi o che possano compromettere, con interventi di grandi dimensioni, punti di vista e di belvedere o occludere le visuali sul

panorama che da essi si fruisce; a tal fine, gli strumenti urbanistici di pianificazione recepiscono le strade di interesse panoramico e ambientale e gli altri percorsi panoramici, e individuano indici urbanistico-edilizi compatibili con la salvaguardia dei valori percettivi dei luoghi;

- 2) l'installazione di mezzi pubblicitari che occludano o alterino le visuali panoramiche;
- 3) l'alterazione di ponti, murature di contenimento e altri manufatti di pertinenza della strada di alto valore storico culturale;

in ogni caso, sono sempre ammesse la posa in opera e la sostituzione di barriere stradali obbligatorie ai sensi del Codice della Strada a minor impatto ambientale, e di altezza tale da consentire la visuale panoramica del territorio, nonché la realizzazione e sostituzione di impianti con infrastrutture interrato;

c) per gli alberi monumentali e notevoli, oltre a quanto previsto dalla legge 10/2013 e dalla legge regionale n. 9/2007, per gli alberi monumentali e notevoli non sono ammissibili:

- 1) l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali e notevoli;
 - 2) l'alterazione del contesto paesaggistico naturale, monumentale, storico o culturale in cui esso si inserisce;
 - 3) qualora l'albero monumentale o notevole rappresenti un fulcro visivo rispetto ad un più ampio contesto, non deve esserne compromessa la visione con elementi di intrusione;
 - 4) negli interventi manutentivi di potatura è vietato il capitozzo, e devono essere seguite le Linee guida relative alla cura e salvaguardia degli alberi monumentali della Regione FVG;
- al fine di incrementare il patrimonio degli alberi monumentali e notevoli, sono incentivati lo sviluppo e la conservazione delle specie arboree ad alto fusto, tipiche dei luoghi.

d) per i viali e strade alberati, fermo restando che, in ogni caso, deve essere salvaguardata l'integrità del viale o della strada nel suo complesso, non sono ammissibili:

- 1) abbattimenti senza che venga eseguito il reimpianto;
- 2) negli interventi manutentivi di potatura è vietato il capitozzo, e devono essere seguite le Linee guida relative alla cura e salvaguardia degli alberi monumentali della Regione FVG;

È fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali, prevista dalla Parte II del Codice, qualora i viali e le strade alberati facciano parte del disegno compositivo di pubbliche, piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice.

Qualora i viali e le strade alberate si trovino all'interno di beni paesaggistici, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica in applicazione all'articolo 149 del Codice per il reimpianto di alberi o di interi filari qualora questi abbiano fatto parte del disegno compositivo della strada, dello spazio urbano o del riordino fondiario in cui si inseriscono, fatta eccezione per l'installazione di eventuali sistemi di protezione o ritenuta dei veicoli o di altri manufatti necessari ai fini di sicurezza stradale.

Ai fini del consolidamento del rilevato stradale, l'impianto di alberature stradali, nella fascia di pertinenza a una distanza inferiore a quella prescritta dall'articolo 26 comma 6 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è ammesso qualora rappresenti l'unica soluzione tecnicamente percorribile e paesaggisticamente compatibile, purché vengano adottate idonee misure di sicurezza atte a garantire la circolazione.

Ai fini della valorizzazione e conservazione del "paesaggio di bonifica" negli Ambiti di

paesaggio AP 9, AP 10 e AP 12, è incentivato, ove possibile, il mantenimento e la reintroduzione delle tipiche alberature a fianco delle strade vicinali e di bonifica, purché vengano adottate idonee misure di sicurezza atte a garantire la circolazione.

e) per i paesaggi della cultura e della storia, deve essere mantenuta la lettura degli elementi, dei segni e manufatti che conservano i tratti originari e le loro relazioni.

TITOLO III
PARTE STRATEGICA DEL PPR

CAPO I
LE RETI

Art. 43
(Rete ecologica)

1. La Rete ecologica del PPR è un sistema interconnesso di paesaggi di cui salvaguardare la biodiversità e si struttura nella Rete ecologica regionale e nelle Reti ecologiche locali.
2. La Rete ecologica regionale (RER), con riferimento all'intero territorio regionale, individua i paesaggi naturali, seminaturali, rurali e urbani ai fini della conservazione, del miglioramento e dell'incremento della qualità paesaggistica ecologica del territorio regionale, e definisce strategie per il potenziamento delle connessioni ecologiche.
3. La RER riconosce per ogni ambito di paesaggio del PPR unità funzionali denominate "ecotopi", per i quali le schede di ambito di paesaggio definiscono indirizzi e direttive da recepire da parte degli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione. Gli ecotopi sono individuati in base alla funzione prevalente in:
 - a) core area, corrispondenti alle aree naturali tutelate ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (*Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali*) e delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
 - b) connettivi lineari su rete idrografica, costituiti dai collegamenti lineari, corrispondenti ai corsi d'acqua e al relativo paesaggio fluviale, dove la funzionalità ecologica è determinata dalla presenza di vegetazione ripariale;
 - c) tessuti connettivi rurali, propri degli Ambiti di paesaggio AP 3, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9, AP 10, AP 11 e AP 12, costituiti da una rete densa di elementi caratterizzanti del paesaggio rurale, quali ad esempio siepi, filari alberati, capezzagne inerbite, vegetazione del reticolo scolante delle bonifiche; detti elementi possono essere presenti nei morfotipi di cui all'articolo 17, comma 2, lettere o), p), q), r) e s);
 - d) tessuti connettivi forestali, propri degli Ambiti di paesaggio AP1, AP2, AP 3, AP 4 e AP 6, e costituiti da ampie aree boscate che formano un tessuto denso e continuo, all'interno dei quali possono essere rinvenuti i prati e i pascoli di cui al morfotipo t) dell'articolo 17, comma 2;
 - e) connettivi discontinui, costituiti da aree in cui sono presenti ambienti naturali o seminaturali di minori dimensioni che funzionano come punto di appoggio e rifugio per gli organismi mobili, purché la matrice posta tra un'area e l'altra non costituisca barriera invalicabile;
 - f) aree a scarsa connettività, costituite da vaste aree antropizzate, che ostacolano e riducono significativamente la possibilità di movimento e di relazione delle specie.
4. Gli ecotopi sono rappresentati nella cartografia delle schede degli ambiti di paesaggio 1:150.000, consultabile e scaricabile in formato vettoriale con le modalità di cui all'articolo 4 comma 2.

5. Il PPR definisce le strategie di progetto delle RER nella scheda di rete e nella cartografia 1:50.000 "Parte Strategica – reti".
6. La rete ecologica locale (REL) è individuata dagli strumenti di pianificazione urbanistica generale con le metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale", in coerenza con gli indirizzi e direttive indicati nelle schede di ambito di paesaggio, nonché le strategie di progetto di cui al comma 5, ed esprime le scelte dell'ente territoriale.
7. La REL si compone di:
 - a) nodi, costituiti dagli habitat naturali e seminaturali, con caratteristiche sufficienti per poter mantenere nel tempo popolazioni delle specie faunistiche e floristiche importanti per la conservazione della biodiversità;
 - b) corridoi ecologici, costituiti dai collegamenti, continui o discontinui, per il passaggio da un nodo all'altro di individui delle specie faunistiche e floristiche importanti per la conservazione della biodiversità;
 - c) fasce tampone, con la funzione di mitigare gli effetti dei fattori di disturbo verso i nodi e i corridoi ecologici.
8. Gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale disciplinano gli interventi di conservazione, potenziamento e nuova realizzazione degli elementi che compongono la REL, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di artificializzazione e alterazione delle componenti valoriali del paesaggio naturale, seminaturale e rurale.
9. Gli enti territoriali, nella progettazione e successiva realizzazione della REL, nelle aree non costituenti core area, possono discostarsi dai perimetri degli ecotopi e dalle relative norme della RER qualora l'analisi territoriale preliminare alla definizione della REL giustifichi una diversa disciplina migliorativa delle funzioni ecologiche rispetto a quella individuata nella RER.

Art. 44

(Rete dei beni culturali)

1. La rete dei beni culturali è un sistema interconnesso di luoghi e manufatti espressivi di identità, il cui carattere deriva dalle interrelazioni fra fattori umani e territorio, di cui salvaguardare la consistenza materiale e visibile e le relazioni di contesto.
2. La rete dei beni culturali riconosce e individua i fenomeni di organizzazione del territorio avvenuti nel corso della storia di cui sono ancora percepibili le forme e gli elementi del paesaggio antico.
3. La rete è articolata in:
 - 1) rete delle testimonianze di età preistorica e protostorica;
 - 2) rete delle testimonianze di età romana e loro componenti territoriali;
 - 3) rete degli insediamenti;
 - 4) rete delle testimonianze di età medievale;
 - 5) rete dei siti spirituali e dell'architettura religiosa (a partire dal IV Secolo);
 - 6) rete delle fortificazioni (castello, struttura/e fortificata/e, fortificazioni, torri, insediamenti fortificati, castra);
 - 7) rete delle ville venete;
 - 8) rete dell'età moderna e contemporanea (compresa l'architettura rurale).

4. Il sistema dei beni culturali che compone la rete ed i relativi ulteriori contesti sono rappresentati nella cartografia 1:50.000 "Parte Strategica – reti", consultabile e scaricabile in formato vettoriale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.
5. Il PPR riconosce ed individua i poli di alto valore simbolico quali elementi del paesaggio, di grande valore identitario dal punto di vista storico-culturale-naturalistico-identitario, che rappresentano un luogo, un complesso architettonico o un manufatto di riconoscibilità collettiva, compresi i siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'umanità dell'Unesco, di cui all'articolo 18.
6. La valutazione della qualità del bene in rapporto al contesto di giacenza, ai fini della loro tutela, valorizzazione e fruizione, è declinata nei seguenti livelli:
 - a) Livello 1: elementi puntuali che non necessitano di specifica tutela paesaggistica, o il cui eventuale provvedimento di tutela – emesso ai sensi della Parte II del Codice – non necessita di essere ampliato, o dei quali risulta solamente memoria documentale o evidenza catastale e non è più percepibile alcuna relazione di contesto. Gli strumenti di pianificazione, urbanistica e territoriale individuano gli ulteriori edifici di rilevanza storico culturale presenti nel territorio considerato;
 - b) Livello 2: elementi puntuali o immobili, con provvedimento di tutela – emesso ai sensi della Parte II del Codice – che necessitano di ulteriore tutela paesaggistica, ovvero immobili o complessi di immobili senza provvedimento di tutela ma di interesse paesaggistico: per tali beni gli strumenti di pianificazione, urbanistica e territoriale recepiscono il bene e ne individuano e delimitano il contesto utile a garantirne la tutela paesaggistica;
 - c) Livello 3: immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale (complessi o sistemi) per i quali esiste una forte relazione tra il bene e il contesto di giacenza che il PPR riconosce, individua e delimita, definendone specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione, ai sensi dell'articolo 41;
 - d) Livello 4: immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale e identitario riconosciuti quali poli di alto valore simbolico ai sensi del comma 5, e Siti Unesco, di cui all'articolo 18.
7. I poli di alto valore simbolico di cui al comma 5 sono descritti nelle "Schede dei Poli di alto valore simbolico", costituenti allegato alle presenti Norme, comprendenti anche la normativa d'uso sitespecifica.

Art. 45

(Rete della mobilità lenta)

1. La rete della mobilità lenta (ReMoL) è un sistema interconnesso di percorsi, articolato nei livelli regionale e d'ambito, di diversa modalità, finalizzati alla fruizione capillare dei paesaggi del territorio regionale, e si pone in connessione con la rete dei beni culturali e la rete ecologica.
2. La rete della mobilità lenta di interesse regionale si compone di:
 - a) direttrici primarie e secondarie: assi funzionali composti dai diversi percorsi di mobilità lenta (percorsi ciclopeditoni, ippovie, cammini e vie d'acqua);
 - b) nodi di I e II livello: punti di scambio intermodale con le altre forme di mobilità (stradale, ferroviaria, navale, aerea) o di intersezione delle direttrici della rete.

3. La ReMoL di interesse regionale è rappresentata nella cartografia 1:50.000 “Parte Strategica – Reti” e in scala 1:150.000 nell’Allegato cartografico alla “Scheda della rete della mobilità lenta” – Tavola 9. Il sistema regionale della mobilità lenta – Carta di progetto, consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all’articolo 4 commi 2 e 3. In fase di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici al PPR l’ente territoriale può modificare il tracciato della REmol di interesse regionale all’interno della direttrice in relazione a valutazioni progettuali connesse allo stato dei luoghi e alla sicurezza degli utenti.
4. La rete della mobilità lenta di interesse d’ambito consente la fruizione diffusa dei beni storico-culturali e naturalistici locali, esprime le scelte dell’ente territoriale ed è individuata dagli strumenti di pianificazione urbanistica generale in coerenza con i seguenti indirizzi e con quelli ulteriori indicati nelle schede di ambito di paesaggio:
 - a) favorire la connessione della mobilità lenta con le componenti ambientali e storico-culturali, ricomponendo visioni organiche dei quadri paesaggistici alle diverse scale;
 - b) favorire l’accesso diffuso e la fruizione sostenibile dei paesaggi regionali incentivando lo sviluppo integrato delle diverse modalità di mobilità lenta, anche a scala transregionale;
 - c) favorire la valorizzazione della rete minuta di viabilità rurale e il recupero di infrastrutture di comunicazione dismesse, promuovendone la conservazione o il riuso;
 - d) favorire l’accessibilità lenta al paesaggio, anche in funzione di uno sviluppo turistico-ricreativo sostenibile.
5. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti direttive e quelle ulteriori indicate nelle schede d’ambito di paesaggio:
 - a) interventi di completamento della ReMoL di interesse regionale:
 - i) completare in via prioritaria le ciclovie della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR) ricadenti nelle direttrici primarie della Rete di mobilità lenta, privilegiando il completamento di quelle già in fase di avanzata o parziale realizzazione (FVG 1, FVG 2, FVG 3, FVG5);
 - ii) mettere a sistema all’interno delle direttrici primarie e secondarie le diverse tipologie di percorsi esistenti di mobilità lenta attraverso completamento, connessione e integrazione dei segmenti frammentati;
 - b) interventi di riqualificazione e potenziamento:
 - i) collegare i nodi intermodali (stazioni, approdi, intersezioni stradali) ai percorsi di mobilità lenta prevedendo apposita segnaletica;
 - ii) aumentare la dotazione di servizi di intermodalità (via bus, treno, traghetto e trasporto pubblico locale);
 - iii) valorizzare e migliorare la navigabilità delle vie d’acqua interne;
 - iv) valorizzare i punti panoramici esistenti lungo i percorsi, prevedendone adeguata segnalazione, e valutare il ripristino di varchi visuali verso quinte visive;
 - c) interventi per la realizzazione della ReMoL di interesse d’ambito:
 - i) utilizzare il più possibile il reticolo diffuso di strade bianche, vicinali e interpoderali e della sentieristica montana tutelando l’attività agricola in tutti i suoi aspetti;
 - ii) recuperare in chiave di percorsi ciclopedonali i sedimi ferroviari e tranviari dismessi;
 - iii) uniformare la progettazione e conseguente realizzazione dei percorsi evitando esiti di disomogeneità nei diversi territori;

- iv) per l'attraversamento dei corsi d'acqua, indirizzare il più possibile i percorsi verso i ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi ciclopedonali riservati;
- v) rispettare le aree ambientali sensibili (aree naturali, zone umide etc.) interessate dai percorsi, mitigando l'impatto degli interventi;
- vi) attrezzare i principali percorsi ciclopedonali con servizi per gli utenti e con un sistema di segnaletica ciclopedonale chiaro e omogeneo per tutto il territorio regionale.

Art. 46

(Strumenti di attuazione del livello locale della rete della mobilità lenta)

1. La Regione attua le previsioni del PPR in materia di mobilità lenta attraverso gli strumenti di attuazione di cui al Titolo IV, capo I.
2. Le ciclovie di interesse regionale sono attuate attraverso gli strumenti previsti dalle norme regionali emanate per favorire il trasporto ciclistico.

CAPO II I PAESAGGI

Art. 47

(Paesaggi rurali storici)

1. Il PPR riconosce i seguenti paesaggi rurali storici inseriti nel "*Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali*".
 - I. Alture di Polazzo nel Carso
 - II. Campagne di Plasencis
 - III. Colle dell'Abbazia di Rosazzo
 - IV. Foresta di Ampezzo e Vallata del Lumiei
 - V. Magredi di Vivaro
2. Sulla base dei criteri di cui al Decreto n. 17070/2012 del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, possono essere riconosciuti ulteriori paesaggi rurali storici, tenendo conto dei tipi agro-rurali riconosciuti come morfotipi, ai sensi dell'articolo 17.

Art. 48

(Paesaggio montano)

1. Il PPR riconosce i paesaggi montani quale espressione materiale e visibile degli aspetti dei caratteri e dell'identità dei territori montani come classificati dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (*Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia*).
2. La Regione promuove il recupero dei terreni incolti o abbandonati nei territori montani quale strategia prioritaria per la valorizzazione del paesaggio montano, attraverso le azioni previste dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (*Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate*) e la legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (*Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o*

abbandonati nei territori montani).

3. Si considerano abbandonati o incolti, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, della legge regionale 9/2007:
 - a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni;
 - b) i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi, vigneti, frutteti o orti ⁴⁵che non siano stati oggetto di attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da almeno venti anni;
 - c) i terreni montani rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati interventi colturali di sfollo o di diradamento da almeno venti anni.
4. Il Quadro Conoscitivo del PPR contiene uno strato informativo dedicato ai terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani, la cui proposta di integrazione compete all'Ente territoriale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera f); nello strato informativo sono riversati i dati di cui all'articolo 4 del D.P. Reg. 27 ottobre 2011, n.0259/Pres. (*Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 - Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani*).
5. Qualora i terreni incolti o abbandonati ricadano all'interno dei beni paesaggistici di cui al Capo II e III, sono ammessi senza autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi, previsti dall'articolo 3 del D.P. Reg. n.0259/2011/Pres.:
 - a) taglio degli alberi, comprensivo delle fasi di allestimento, concentramento, esbosco o redistribuzione sul terreno dei residui legnosi;
 - b) asportazione delle ceppaie di soggetti arborei, comprensiva del successivo livellamento del terreno per uso a scopi agrari;
 - c) sfalcio;
 - d) trinciatura del materiale vegetale;
 - e) decespugliamento mediante taglio, sradicamento e ammuccchiamento del materiale di risulta, compreso estirpo ed asportazione di ceppaie;
 - f) fresatura del terreno;
 - g) semina di specie erbacee fitogeograficamente coerenti.
6. La Regione incentiva i programmi per il recupero dei terreni incolti mediante l'assegnazione di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 54.

Art. 49

(Paesaggio costiero)

1. Il PPR riconosce i paesaggi costieri nella loro diversità e nel legame con il territorio retrostante, al fine della sua valorizzazione e della diminuzione della pressione turistica sul paesaggio costiero e dell'interruzione dei processi di degrado legati alla pressione antropica sul litorale.

⁴⁵ Modifica apportata da variante PPR 1/2023

CAPO III

LINEE GUIDA

Art. 50

(Linee Guida)

1. In attuazione al PPR e ai sensi dell'articolo 12 sono emanate, entro un anno dall'entrata in vigore del PPR, linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del Codice.
2. Le seguenti ulteriori linee-guida saranno emanate ai sensi dell'articolo 12 a seguito delle attività sperimentali di cui all'articolo 51 comma 2:
 - a) dispersione insediativa e recupero del patrimonio edilizio;
 - b) qualificazione ambientale e paesaggistica delle infrastrutture;
 - c) localizzazione e progettazione degli impianti energetici;
 - d) ripristini ambientali nell'ambito di opere con particolare riguardo alla vulnerabilità alle specie vegetali esotiche invasive e ai ripristini delle aree invase;
 - e) consumo di suolo;
 - f) turismo sostenibile.
3. Nelle more dell'integrazione delle linee-guida, sono osservate le linee-guida emanate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale attinenti.

TITOLO IV GESTIONE DEL PPR

CAPO I STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 51

(Accordi)

1. La Regione, il Ministero e le altre amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*) e dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*), per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in relazione all'attuazione del PPR.
2. La Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può inoltre stipulare con i medesimi accordi per l'avvio di una attività sperimentale di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPR, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (*Legge di stabilità 2017*).
3. La Regione può altresì stipulare accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000, finalizzati alla conservazione e valorizzazione dei paesaggi.

Art. 52

(Contratti di fiume)

1. La Regione promuove la stipula dei contratti di fiume ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (*Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque*) al fine di attuare la riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio.
2. I contratti di fiume possono dettagliare gli interventi che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 23, comma 8, lettera c).

Art. 53

(Progetti integrati di paesaggio)

1. La Regione e il Ministero promuovono, attraverso la stipula di accordi di programma e accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 51, la redazione e l'attuazione di progetti integrati di paesaggio volti ad attuare la parte strategica del PPR, alla riqualificazione delle aree compromesse e degradate, nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici.
2. La Regione promuove, nell'ambito dei progetti integrati di paesaggio di cui al comma 1, il recupero ad uso agricolo (agro-silvo-pastorale) dei terreni incolti o abbandonati, come individuati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, anche caratterizzati da terrazzamenti, quale

elemento identitario dei paesaggi costieri e montani tradizionali.

3. L'accordo per i progetti di cui al comma 2 può essere finalizzato anche alla individuazione di aree vocate alla viticoltura ovvero il riconoscimento di Paesaggi rurali storici di cui all'articolo 47.

Art. 54

(Misure incentivanti)

1. La Regione incentiva la conclusione degli accordi, contratti e progetti di cui agli articoli 48 comma 6, 51, 52 e 53 attraverso lo stanziamento di adeguate risorse e, ove compatibili, con l'utilizzo delle risorse rimosse per effetto delle sanzioni relative alla Parte III del Codice.

Art. 55

(Gestione e interscambio dei dati territoriali della Banca dati di piano)

1. Gli strati informativi del PPR, contenuti nella Banca dati di piano, sono costruiti nel sistema di riferimento geodetico nazionale ETRS89-ETRF2000 (RDN2008 EPSG 6708); nelle fasi di aggiornamento, integrazione e modifica degli strati informativi del PPR non devono essere convertiti in altri sistemi di riferimento.
2. Eventuali dati a disposizione degli Enti territoriali costruiti in altri sistemi di riferimento devono essere convertiti nel sistema di riferimento geodetico nazionale per poter essere confrontati con gli strati informativi di Piano.
3. La banca dati di piano è resa consultabile attraverso un Webgis, un servizio WMS (Web Map Service) ed un servizio WFS (Web Feature Service) e sarà integrata all'interno della Infrastruttura Regionale IRDAT con la documentazione e gli strumenti di accesso propri del Catalogo dei Dati Ambientali e Territoriali della Regione FVG.
4. Gli strati informativi presentano diverso grado di precisione (1:50.000, 1:100.000, 1:5.000), in funzione delle fonti utilizzate per la costruzione delle informazioni in essi contenute. La specifica scala di consultazione viene indicata nel metadato del singolo strato informativo.
5. Le fonti dei dati utilizzate per la costruzione degli strati informativi sono riportate⁴⁶ nel metadato relativo ad ogni strato informativo, tutte le proposte di revisione o integrazione degli strati informativi dovranno quindi tenere conto della procedura di costruzione degli strati di Piano e delle relative fonti di dati.
6. La struttura dei dati alfanumerici degli strati informativi di Piano deve rimanere inalterata nei processi di integrazione e aggiornamento e restituzione. Gli Enti locali territoriali possono proporre l'aggiunta, la modifica o la cancellazione dei contenuti geometrici ed alfanumerici lasciando la struttura dei dati inalterata.
7. Le procedure ed i metodi per la gestione e la condivisione degli strati informativi sono descritti nell'Allegato alle presenti norme "Procedure di consultazione, interscambio, verifica e aggiornamento degli strati informativi del PPR".
8. I metodi per la consultazione e l'interscambio degli strati informativi del Piano Paesaggistico

⁴⁶ Soppressione refuso apportata da variante PPR 1/2023

Regionale potranno in futuro subire variazioni ed aggiornamenti in funzione delle mutate disponibilità di strumenti per la diffusione dell'informazione territoriale o di mutate necessità tecniche di monitoraggio e interscambio dell'informazione territoriale.

CAPO II

STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Art. 56

(Indicatori di VAS e di Piano)

1. Gli effetti dell'attuazione del PPR sull'ambiente sono monitorati sulla base delle modalità e degli indicatori contenuti nel Rapporto ambientale.
2. Gli indicatori di cui al comma 1 costituiscono riferimento per la VAS degli strumenti urbanistici generali dei Comuni in sede di conformazione o adeguamento al PPR⁴⁷.
3. L'efficacia del PPR è monitorata attraverso gli indicatori di piano, descritti nell'elaborato Indicatori di piano, che possono coincidere con gli indicatori di VAS.
4. Gli indicatori possono essere modificati e integrati dalla Giunta regionale, a seguito di nuove esigenze e dell'aggiornamento o popolamento dei dati disponibili, senza che ciò costituisca variante al PPR medesimo.

⁴⁷ Modifica apportata da variante PPR 1/2023

CAPO IV
OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO

Art.57

(Osservatorio del paesaggio)

1. L'Osservatorio del paesaggio di cui alla legge regionale 5/2007:
 - a) svolge studi e analisi e proposte per la definizione delle politiche di conservazione e valorizzazione del paesaggio, anche ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 133 del Codice;
 - b) svolge attività di acquisizione ed elaborazione dei dati sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio per la revisione ed aggiornamento del PPR, anche attraverso l'utilizzo di strumenti web-gis;
 - c) cura la tenuta e la pubblicazione degli elenchi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 146, comma 13, del Codice;
 - d) cura lo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui al Titolo IV, Capo II;
 - e) cura la tenuta del sito web dedicato al paesaggio che consente la partecipazione interattiva degli utenti attraverso la segnalazione diretta di valori e criticità nei sistemi informativi geografici.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58

(Disposizioni di salvaguardia)

1. A far data dall'adozione del PPR non sono consentiti sui beni paesaggistici di cui al Titolo II, Capo II e Capo III, interventi in contrasto con le prescrizioni d'uso del PPR medesimo.

Art. 59

(Disposizioni transitorie)

1. La delimitazione dei beni paesaggistici di cui ai Capi II e III si applica a far data dall'adozione del PPR, e per gli interventi che ricadono in detti beni è richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, fatti salvi i casi di esenzione specificamente previsti dal Codice o dal PPR stesso.
2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 prima dell'approvazione del PPR sono efficaci, anche se in contrasto, fino alla scadenza dell'efficacia delle autorizzazioni medesime.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi per i quali siano già stati rilasciati i titoli edilizi oppure qualificati di edilizia libera ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di urbanistica e i cui lavori siano stati iniziati alla data di entrata in vigore del PPR.
4. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, le loro varianti e gli strumenti urbanistici attuativi dei Comuni, la cui procedura di formazione è avviata prima dell'approvazione del PPR, proseguono la propria procedura di approvazione in base alla normativa vigente prima dell'adozione del PPR.

Art. 60

(Disposizioni finali)

1. Qualora un edificio o un manufatto sia ricompreso solo parzialmente nella delimitazione del bene paesaggistico di cui all'articolo 134 del Codice, e gli interventi in esso previsti ricadano in tutto o in parte all'interno del bene paesaggistico medesimo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice stesso, deve essere considerato l'intero edificio o manufatto, per assicurare il carattere di omogeneità dell'edificio medesimo.

Art.61

(Efficacia del PPR)

1. Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Codice, il PPR diviene efficace il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato all' articolo 55 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR.

Procedure di consultazione, interscambio, verifica e aggiornamento degli strati informativi del PPR

Consultazione: il webgis ed i servizi:

Gli strati informativi della Banca dati di Piano sono consultabili:

- Dal WebGIS del portale RegioneFVG:
<http://webgis.simfvg.it/qdjango/projects/consultazione-cdo-ppr-fvg/view/>
- b) da IRDAT
<http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp?template=configs:ConfigMAAS/Paesaggio.xml>

Gli strati informativi sono consultabili anche mediante servizio Web Mapping Server (WMS); sono scaricabili mediante servizio Web Feature Service (WFS) e visualizzabili con i software che utilizzano tali standard internazionali. Entrambe i servizi sono pubblicati all'indirizzo

- http://webgis.simfvg.it/wms_ppr/bozza-ppr?

Tale indirizzo deve essere copiato e inserito nello strumento di consultazione WMS e WFS.

Gli indirizzi riportati potranno subire modifiche, che verranno debitamente segnalate sulle pagine istituzionali dedicate al PPR, in funzione di eventuali nuove tecnologie di consultazione o implementazione di nuovi servizi

Scelte dei formati: il formato di interscambio scelto è lo *shapefile* che è un formato vettoriale di registrazione di oggetti geometrici e delle loro informazioni associate. Questo formato deve essere usato per inoltrare alla Amministrazione regionale ogni proposta di revisione dei contenuti geometrici della Banca dati di piano. Il formato è tra quelli riconosciuti dalla infrastruttura Regionale IRDAT. La scelta dello *shapefile* deriva dalla sua amplissima diffusione sia tra i software liberi sia tra i software a pagamento, non obbligando così a specifiche scelte tecnologiche. La scelta deriva dalla evidenza che il formato *shapefile* è il più condiviso, fungendo così da file di interscambio ideale tra diversi ambiti istituzionali, professionali e diverse modalità di lavoro.

Scarico dati dal WEB - GIS PPR: si procede allo scarico degli strati informativi interessati o attraverso l'Infrastruttura Regionale IRDAT, o direttamente dal servizio WFS http://webgis.simfvg.it/wms_ppr/bozza-ppr? o da altra eventuale fonte messa a disposizione dalla Amministrazione Regionale (ad es. scarico diretto dal Webgis). Con tale procedura verrà recuperato dall'operatore in locale l'intero strato a livello regionale. Le proposte di correzioni e integrazioni possono essere effettuate sull'intero strato o su un suo estratto che riguarda solo il proprio territorio di competenza

Modifica del dato geografico e della componente alfanumerica: una volta ottenuto lo strato informativo l'operatore può modificare le geometrie o il dato alfanumerico di interesse lasciando inalterati il sistema di proiezione, la struttura del dato e il suo formato. Il dato riconsegnato alla Regione per la valutazione delle modifiche proposte deve contenere, le stesse colonne (attributi) che ha il dato originale al momento dello scarico. I *record* (le righe di una tabella) possono essere liberamente cancellati o aggiunti. La conservazione della struttura dei dati è necessaria al fine di consentire un corretto raffronto

tra dato contenuto nella Banca dati di piano e proposte di modifiche da parte dell'Ente territoriale.

Ricognizione: operando un confronto tra il dato conservato nella Banca dati di Piano e il dato riconsegnato dall'Ente territoriale si valuterà le modifiche apportate e il grado di sovrapposibilità tra le proposte di modifica e le indicazioni di tutela del Piano Paesaggistico Regionale, utilizzando, a tale scopo, anche nuove basi e sfondi di riferimento indicati dall'Ente territoriale Locale, o ulteriori evidenze risultanti da specifici rilievi in campo dei quali dovrà fornire idonea documentazione.

La relazione di accompagnamento e le specifiche delle modifiche proposte: tutti gli interventi apportati agli strati informativi di Piano devono essere documentati in una relazione di accompagnamento che deve essere consegnata insieme agli strati informativi modificati. Ogni modifica deve trovare opportuna giustificazione (as es. raffronto con documentazione di dettaglio a scala locale, rilievi, mutate condizioni fisiche del territorio). Il confronto tra situazione locale e le indicazioni del PPR può trovare quattro tipologie di esiti: conferma, modifica, inserimento nuovo oggetto, cancellazione di oggetto.

1. Conferma: l'Ente Locale territoriale conferma le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale e le geometrie contenute negli strati informativi riconsegnando una breve relazione tecnica in cui riporta di aver valutato le indicazioni del PPR per il proprio territorio di competenza e di non ravvedere la necessità di apportare modifiche. Ove non giungessero indicazioni da parte dell'Ente Territoriale l'Amministrazione Regionale considererà come confermate le indicazioni di Piano
2. Modifica: un oggetto può essere modificato sia nella sua componente alfanumerica sia nella sua componente geometrica. Ogni modifica deve essere riportata nella relazione tecnica indicando in modo univoco l'oggetto modificato (ad es. utilizzando il numero indicato nella colonna *gid* che rappresenta il numero identificativo). Gli oggetti riconsegnati alla Amministrazione regionale non modificati si suppongono confermati nella loro componente geometrica e alfanumerica.
3. Inserimento di un nuovo oggetto: è possibile aggiungere un oggetto a uno strato informativo. Ogni aggiunta deve essere riportata nella relazione tecnica e trovare opportuna giustificazione. Non è necessario compilare il campo identificativo del nuovo oggetto, è invece molto importante compilare i campi descrittivi del nuovo oggetto inserito
4. Esclusione: è possibile cancellare un oggetto presente negli strati informativi. Ogni cancellazione deve essere riportata nella relazione tecnica.

Una volta verificata la possibilità di recepire le proposte di revisione il dato contenuto si procede alla istruttoria per l'inserimento della modifica all'interno della banca dati di Piano e quindi alla pubblicazione del nuovo strato informativo per la consultazione e lo scarico.

Qualora le modifiche che interessano strati informativi relativi a beni paesaggistici abbiano dimensione tale da non essere rilevabili alla scala di rappresentazione delle tavole del PPR (1:150000 e 1:50000), la consultazione del dato aggiornato sarà possibile direttamente sul Webgis del PPR e le modifiche saranno documentate nelle tavole di raffronto allegate alla relazione che accompagnerà l'aggiornamento del PPR effettuato ai sensi dell'art. 12 comma 2. Le tavole del PPR saranno ripubblicate in occasione degli aggiornamenti periodici del PPR allorquando siano approvate modifiche rilevabili alle loro scale di rappresentazione.⁴⁸

⁴⁸ Integrazione apportata da variante PPR 1/2023

Strati informativi della banca dati di Piano e loro grado di revisione

Di seguito sono riportati gli strati informativi che costituiscono la Banca dati di Piano. Nelle tabelle oltre al nome dello strato informativo così come disponibile all'interno degli strumenti di consultazione di piano (IRDAT, webgis e servizi WFS e WMS) si segnala il grado di revisione possibile da parte di soggetti esterni. I principali attori coinvolti in questo processo di aggiornamento e integrazione degli strati informativi sono i Comuni, gli altri Enti Territoriali e le Istituzioni coinvolte nelle procedure di costruzione degli strati informativi e degli elementi in essi contenuti, fermo restando la possibilità da parte di chiunque di segnalare eventuali incongruenze nei dati o richiedere chiarimenti circa la costruzione della informazione contenuta nella Banca dati di Piano. Alcuni strati non sono soggetti a revisione da parte di soggetti esterni perché derivano da decreti vigenti o perché derivati da altri strati (ad es. le fasce di rispetto).

QUADRO CONOSCITIVO

GRUPPO: Beni paesaggistici

Strato Informativo	Grado revisione
Corsi Acqua – Tratte	Modifica, nuovo oggetto
Laghi - Linea di battigia	Modifica, nuovo oggetto
Battigia Lagunare	Modifica
Battigia Marittima	Modifica
Tipologia di costa	Modifica
Perimetri parchi e Riserve	Modifica
Beni accertati con bando commissariale - L.1766/1926	Modifica, nuovo oggetto

GRUPPO: Beni Culturali

Strato Informativo	Grado revisione
Ricognizione dei Beni immobili di Valore culturale	Modifica, nuovo oggetto
Immobili interesse storico-artistico e architettonico - Parte II D.lgs 42-2004	Modifica, nuovo oggetto
Aree rischio potenziale archeologico ⁴⁹	Modifica, nuovo oggetto, esclusione

GRUPPO: Mobilità lenta

Strato Informativo	Grado revisione
Viabilità Lenta – ciclovie	Modifica, nuovo oggetto, esclusione
Viabilità Lenta – cammini	Modifica, nuovo oggetto, esclusione
Viabilità Lenta - percorsi panoramici	Modifica, nuovo oggetto, esclusione
Viabilità Lenta - vie acqua	Modifica, nuovo oggetto, esclusione

GRUPPO: Usosuolo

Strato Informativo	Grado revisione
Terreni incolti e abbandonati	Modifica, nuovo oggetto, esclusione

GRUPPO: Infrastrutture

Strato Informativo	Grado revisione
Telecomunicazioni	Modifica, nuovo oggetto, esclusione
Elettrodotti alta tensione	Modifica, nuovo oggetto, esclusione

⁴⁹ Modifica apportata da variante PPR 1/2023

PARTE STATUTARIA

GRUPPO: Beni Paesaggistici

SOTTOGRUPPO: Immobili e aree di notevole interesse (D.Lgs 42/2004, Art.136)

Strato Informativo	Grado revisione
Perimetri Beni tutelati ex art 136 D.lgs 42_2004	-
Articolazione in paesaggi Beni tutelati ex art 136 D.lgs 42_2004	-
Cavità naturali riconosciute di notevole interesse pubblico	-

SOTTOGRUPPO: Aree tutelate per legge (D.Lgs 42/2004, Art.142)

a) Territori Costieri

Strato Informativo	Grado revisione
Rispetto Battigia Marittima	-
Rispetto Battigia Lagunare	-

b) Laghi territori Contermini

Strato Informativo	Grado revisione
Laghi	Modifica, nuovo oggetto
Laghi - Fasce di rispetto	-

c) Fiumi Torrenti e Corsi d'acqua

Strato Informativo	Grado revisione
Corsi Acqua - Aste	-
Corsi Acqua - Alvei	Modifica, nuovo oggetto
Corsi Acqua - Fasce di rispetto	-

d) Montagne oltre 1600 m.slm

Strato Informativo	Grado revisione
Montagne oltre 1600 m.slm	-

e) Ghiacciai e circhi glaciali

Strato Informativo	Grado revisione
Ghiacciai	Modifica, nuovo oggetto
Circhi glaciali	Modifica, nuovo oggetto

f) Parchi e riserve naturali nazionali o regionali

Strato Informativo	Grado revisione
Parchi e riserve naturali nazionali o regionali	-

g) Territori coperti da foreste e da boschi

Strato Informativo	Grado revisione
Territori coperti da foreste e da boschi	Modifica, nuovo oggetto, esclusione

h) Università agrarie e Usi Civici

Strato Informativo	Grado revisione
Usi Civici	Modifica, nuovo oggetto, esclusione

i) Aree Umide

Strato Informativo	Grado revisione
Aree umide Ramsar	-

m) Zone interesse Archeologico

Strato Informativo	Grado revisione
Zone di interesse archeologico ⁵⁰	-

SOTTOGRUPPO: Ricognizione zone A e B al 1985

Strato Informativo	Grado revisione
Ricognizione zone A e B al 1985	Modifica, nuovo oggetto, esclusione

SOTTOGRUPPO: Aree compromesse e degradate

Strato Informativo	Grado revisione
Aree compromesse e degradate	Modifica, nuovo oggetto, esclusione
Viabilità storica alterata	Modifica, nuovo oggetto, esclusione

SOTTOGRUPPO: Ambiti di Paesaggio

Strato Informativo	Grado revisione
Ambiti di Paesaggio	-

SOTTOGRUPPO: Morfotipi

Strato Informativo	Grado revisione
Morfotipi	Modifica, nuovo oggetto, esclusione

GRUPPO: Ulteriori Contesti

Strato Informativo	Grado revisione
Bozza Corsi Acqua - Alvei Ulteriori contesti	Modifica, nuovo oggetto, esclusione
Alberi Monumentali e Notevoli	Modifica, nuovo oggetto, esclusione
Ulteriori contesti Immobili decretati	Modifica, nuovo oggetto, esclusione

SOTTOGRUPPO: Ulteriori Contesti Interesse Paesaggistico

Strato Informativo	Grado revisione
Centuriazioni	Modifica, nuovo oggetto, esclusione
Ulteriori contesti archeologici ⁵¹	Modifica, nuovo oggetto, esclusione

⁵⁰ Modifica apportata da variante PPR 1/2023

⁵¹ Modifica apportata da variante PPR 1/2023

PARTE STRATEGICA

SOTTOGRUPPO: Rete Ecologica

Strato Informativo	Grado revisione
Diretrici connettività	Modifica, nuovo oggetto, esclusione
Aree interesse Regionale RER	Modifica, nuovo oggetto, esclusione
Fasce Tampone aree Core	Modifica, nuovo oggetto, esclusione
Ecotopi - Tipo funzione	-

SOTTOGRUPPO: Rete mobilità Lenta

Strato Informativo	Grado revisione
Strategie viabilità Lenta	Modifica, nuovo oggetto, esclusione

SOTTOGRUPPO: Rete Beni Culturali

Strato Informativo	Grado revisione
Ulteriori Contesti Immobili interesse storico artistico architettonico	Modifica, nuovo oggetto, esclusione
Poli di alto valore simbolico	Modifica, nuovo oggetto
Aspetti scenico Percettivi- Viali Alberati	Modifica, nuovo oggetto, esclusione
Paesaggi della letteratura e della storia – Itinerari della grande guerra	Modifica, nuovo oggetto, esclusione
Siti Unesco	Modifica, nuovo oggetto